



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001 & SISTEMA DISCIPLINARE

(rev. 2 del 26/08/2026)

FIDA S.R.L.

Sede Legale: Corso di Porta Vittoria, 18 – 20122 Milano (MI)
Sede Operativa: Via Volturno, 135 – 20861 Brugherio (MB)

INDICE

1. Premessa	1
2. Struttura del Modello	1
3. Destinatari	2
I) PARTE: IL DECRETO LEGISLATIVO 231 /01	
4. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni e sanzioni.....	2
5. Gli illeciti che determinano la Responsabilità Amministrativa della Società.....	4
5.1. Modifiche apportate dallo spazzacorrotti.....	18
5.2. Specifiche prescrizioni su antiriciclaggio e antiricettazione.....	19
6. Esenzione dalla responsabilità: il modello di organizzazione, gestione e controllo..	22
7. Fonte del Modello: Le linee guida di Confindustria	23
II) IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI FIDA S.r.l.	
8. Principi di adozione del Modello da parte di FIDA S.r.l.	24
8.1 Modalità operative seguite per l'adozione del modello	25
8.2 Profili di rischio di FIDA S.r.l.	28
9. Organismo di Vigilanza.....	33
10. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di vigilanza.....	34
11. Sistema disciplinare	37
11.1 Dipendenti non dirigenti	37
11.2 Dirigenti	38
11.3 Amministratori.....	39
11.4 Sindaci	39
11.5 Collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi.....	39
12. Diffusione del Modello	39
12.1 La Comunicazione iniziale	40
12.2 La Formazione	40
12.3 Informazione ai consulenti ed ai fornitori.....	41

13. Aggiornamentodel Modello	42
------------------------------------	----

1. PREMESSA

Il presente documento corredato dai suoi allegati è il modello di organizzazione di gestione e controllo (di seguito MOC) ai sensi del D. Lgs del 8 giugno 2001, n° 231 (di seguito il “Decreto”) adottato da FIDA S.r.l. (di seguito Società) con delibera del proprio CDA programmata il 08/06/2020 e che dovrà essere aggiornato in funzione dell’introduzione di nuovi reati da parte del legislatore e/o di cambiamenti organizzativi intervenuti all’interno della società.

Con l’adozione del presente MOC, la Società ha inteso attuare la prevenzione dei reati sanzionati dal Decreto (di seguito i “reati”) e successivi aggiornamenti. Inoltre, FIDA S.R.L. a partire dal 2013 ha implementato un sistema organizzativo interno in conformità ai requisiti standard internazionali della norma ISO 9001, nel 2017 un sistema di gestione ambientale in conformità alla ISO 14001 ed un sistema di gestione della sicurezza in conformità alla ISO 18001. Inoltre, già dal 2000, FIDA S.r.l. ha ottenuto l’attestazione di qualificazione all’esecuzione dei lavori pubblici (SOA).

Nel sostenere maggiormente i valori contenuti nel MOC, FIDA S.r.l. ha integrato con l’esistente Codice etico con le specifiche esigenze di un documento simile all’interno di un MOC secondo le specifiche del DLGS 231/01 declinando tutti i principi deontologici della Società sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i dipendenti, collaboratori, organi sociali, consulenti e fornitori.

Il MOC è rivolto a scongiurare la realizzazione di condotte illecite sanzionate dal Decreto. Il MOC contiene peraltro prescrizioni che devono essere rispettate da tutti i destinatari dello stesso, al fine di adoperarsi per poter ottenere l’esclusione, per la Società, dalla responsabilità ex D.lgs. 231/01.

2. STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente MOC si compone di **2 sezioni e 13 Parti speciali** (Allegati).

- I) *“Il Decreto legislativo 231/01”*, sezione di carattere generale volta ad illustrare i contenuti del Decreto nonché la funzione ed i principi generali del MOC;
- II) *“il modello di organizzazione, gestione e controllo di FIDA S.r.l.”*, sezione volta a specificare i contenuti del MOC adottato da FIDA S.r.l..

Costituiscono parte integrante del Modello i seguenti documenti:

- Analisi del rischio compimento reati previsti dal D. Lgs 231/2001
- Identificazione ed analisi delle attività sensibili di FIDA S.r.l.
- Il Codice Etico
- Il Regolamento Aziendale (Presentazione aziendale Welcome Kit Fida)
- Le clausole contrattuali per l’attuazione del Decreto applicate nei rapporti con fornitori, consulenti e collaboratori
- Deleghe e procure
- Procedure del Sistema di Gestione Qualità, Ambiente & Sicurezza integrate con controlli previsti dal MOC
- Il Sistema di Gestione per la Qualità (Manuale Qualità, organigramma, rilevazioni posizioni, procedure, etc.)
- Il Sistema di Gestione per l’Ambiente (Manuale di Gestione Ambientale, analisi Ambientale iniziale, procedure, etc.)
- Sistema di gestione della sicurezza in conformità alle norme ISO 45001

- Documenti di adempimenti relativi alla Privacy (nomine, misure minime di sicurezza, informative, raccolte consensi)
- La procedura whistleblowing

3. DESTINATARI

Il MOC è indirizzato a tutto il personale (dipendenti, collaboratori e consulenti) di FIDA S.r.l. e, in particolare, a quelli che svolgono le attività identificate a rischio.

Le prescrizioni del MOC devono pertanto essere rispettate sia dalle Funzioni con mansioni Dirigenziali che da ogni altro soggetto in posizione apicale; oltre che da tutti i lavoratori e collaboratori che operano in nome e per conto di FIDA S.r.l.

Tali prescrizioni contenute nel MOC sono portate a conoscenza dei soggetti sopra indicati attraverso specifiche attività di formazione ed informazione.

Il divieto dei comportamenti, sanzionati dal Decreto ed il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice Etico è richiesto anche ai fornitori e consulenti che operano per conto della Società.

I) PARTE: IL DECRETO LEGISLATIVO 231 /01

4. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI e SANZIONI

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, ha introdotto per la prima volta, nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità amministrativa a carico di soggetti diverse dalle persone fisiche, ovvero gli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, etc.).

Si tratta di una Responsabilità che, nonostante sia stata definita “amministrativa” dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che consegue alla realizzazione di reati ed è accertata attraverso un procedimento penale.

In particolare, gli Enti possono essere considerati responsabili ogniqualvolta si realizzino i comportamenti illeciti tassativamente elencati nel Decreto nel loro interesse o vantaggio da:

- (i) persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (i cosiddetti soggetti Apicali).
- (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti soggetti subordinati).

Per quanto attiene alla nozione di “interesse”, esso si concretizza ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l'esclusivo intento di conseguire un beneficio alla Società; del pari la responsabilità amministrativa incombe su quest'ultima ogniqualvolta l'autore dell'illecito, pur non avendo agito al fine di beneficiare l'Ente, abbia comunque importato un vantaggio indiretto

alla persona giuridica, sia di tipo economico che non.

Diversamente il vantaggio esclusivo di chi realizza l'illecito esclude la responsabilità dell'Ente.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato.

Nell'ipotesi in cui i soggetti di cui all'art. 5 del Decreto commettano uno dei reati previsti dagli art. 24 e ss. del Decreto o di quelli previsti dalla normativa speciale richiamata, l'Ente potrà subire l'irrogazione di pesanti sanzioni.

A norma dell'art. 9, le sanzioni, denominate amministrative, si distinguono in:

- I. sanzioni pecuniarie;
- II. sanzioni interdittive;
- III. confisca;
- IV. pubblicazione della sentenza.

Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

L'Ente è ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 e ss. anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

L'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

I. Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. Il Giudice determina il numero di quote sulla base degli indici individuati dal I° comma dell'art. 11, mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.

II. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, individuate dal comma II° dell'art. 9 del Decreto ed irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste dalla legge per alcune fattispecie di reati, sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinate dal Giudice penale che giudica il processo, per i reati commessi dalle persone fisiche, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del Decreto.

In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni.

Uno degli aspetti di maggiore interesse è che le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, ovvero quando vi siano:

- gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

III. La confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19).

IV. La pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).

5. GLI ILLECITI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ

Qui di seguito vengono elencate le categorie di reati rilevanti previsti dal Decreto, con la sola elencazione delle fattispecie astrattamente riferibili all'attività svolta da FIDA S.r.l.

Nella sua stesura originaria, Il Decreto elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, esclusivamente **quelli realizzati nei rapporti con la pubblica amministrazione** e, precisamente:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-terc.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).

Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 **Reati di falso nummario (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01)**:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e

- disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Nell'ambito della riforma del diritto societario, l'art. 3 del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, entrato in vigore il 16 aprile 2002, ha introdotto nel Decreto il successivo art. 25-ter, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche per la commissione dei seguenti **reati societari**; in particolare;

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.);
- impedito controllo (art. 2625, cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 Bis cod. civ.)
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- aggrottaggio (art. 2637 cod. civ. modificato dalla legge 18 aprile 2005 n° 62);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ. modificato dalla L n°62/2005 e dalla L. n° 262/2005).
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c. abrogato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 il 7.04.2010).
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art 2629- bis c.c.)
- illecita influenza sull'assemblea (art 2636 c.c.)

Le Leggi n.7 del 2003 e n. 228 del 2003 hanno introdotto nel Decreto, rispettivamente gli articoli 25-quater e 25-quinquies, che estendono la responsabilità amministrativa degli Enti anche per la commissione dei **reati con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico** (art. 25-quater) e **ai delitti contro la personalità individuale** (art. 25-quinquies), in particolare:

- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- prostituzione minorile (art 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600- ter c.p.);
- tratta di persone (art 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art 602 c.p.);
- pornografia virtuale (art 600- quater 1c.p.) (aggiunto dall'art 10 L 6 febbraio 2006 n°38);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art 600- quinquies c.p.).

Con la L. aprile 2005 n. 62, art. 9 e L 262/2005 sono stati introdotti i **Reati di abuso di mercato** (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01):

- Abuso di informazioni privilegiate (d.lgs 24.02.1998 n°58, art 184);
- Manipolazione del mercato (d.lgs 24.02.1998 n°58, art 185).

La Legge del 9 gennaio 2006 n° 7 ha inoltre introdotto l'art 25 quater 1 del Decreto che prevede la Responsabilità Amministrativa da reato dell'Ente nell'ipotesi che si realizza nella fattispecie di **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art 583 bis c.p.).

La Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10 ha introdotto la responsabilità amministrativa di un Ente in relazione ai **Reati transnazionali**, allorché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti in altri.

Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9, **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime**, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01):

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01):

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

La legge del 18 marzo 2008 n. 48 ha introdotto, infine l'art 24 bis del Decreto che estende la responsabilità degli Enti anche a **Delitti informatici e trattamento illecito di dati**; di particolare interesse sono:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art 491-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art 640-quinquies c.p.).

La Legge del 15 luglio 2009 n.94, art 2 co.29 ha aggiunto **i delitti di criminalità organizzata** (art 24- ter Dlgs 231/01):

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

La legge n. 99 del 23/07/09 ha aggiunto i **Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01)** (art 513, 515, 517, 517 ter, quater, 513 bis, 514):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

La stessa Legge n.99 ha anche introdotto i **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01)** (art 171 l. 633/1941 comma 1 lett. a) bis; art. 171, l.633/1941 comma 3; art. 171-bis l. 633/1941 comma 1; art. 171-bis l. 633/1941 comma 2; art. 171-ter l. 633/1941; art. 171-septies l. 633/1941; art. 171-octies l. 633/1941):

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratori; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o

- parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)]. L'articolo 4 della legge 3 agosto 2009 n.116 è stato successivamente sostituito per effetto dell'art. 2 comma 1 del D. Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 per modificarne la numerazione errata: **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.Lgs. 231/01).**

Articolo aggiunto dal D. Lgs. 121 del 7 luglio 2011, art. 2 comma 2 **Reati ambientali (art. 25-undicies, D. Lgs. 231/01):**

- Danneggiamento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 727-bis c.p.);
- Uccisione o possesso di specie vegetali o animali protette (art. 733 c.p.);
- Apertura, esecuzione di scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, mantenimento degli scarichi con autorizzazione scaduta o revocata, mancata osservazione delle prescrizioni dell'autorizzazione, o delle altre prescrizioni dell'autorità competente, in presenza di sostanze indicate nelle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 Parte III del D. Lgs. 152/06 (art. 137 c. 2 e 3 D. Lgs. 152/06);
- In relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 o 3/A oppure, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto. In relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente D. Lgs. 152/06, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superamento dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente (art. 137 c. 5 D. Lgs. 152/06);
- Mancata osservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee (art. 137 c. 11 D. Lgs. 152/06);
- Scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente (art. 137 c. 13 D. Lgs. 152/06);
- Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256 c.1 D. Lgs. 152/06);
- Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata allo smaltimento di rifiuti non pericolosi o, anche solo in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256 c.3 D. Lgs. 152/06);
- Gestione di rifiuti con inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o

- comunicazioni (art. 256 c.4 D. Lgs. 152/06);
- Miscelazione di rifiuti nel deposito temporaneo (art. 256 c.5 D. Lgs. 152/06);
 - Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi che non rispetta le disposizioni del DPR 254/2003 (art. 256 c.6 D. Lgs. 152/06);
 - Mancata comunicazione a Comune, Provincia, Regione, Prefetto di un evento che può cagionare inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 c.1 D. Lgs. 152/06);
 - Mancata bonifica di un sito in cui si è verificato inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 c.1 D. Lgs. 152/06);
 - Inquinamento del suolo provocato da sostanze pericolose (art. 257 c.2 D. Lgs. 152/06);
 - Trasporto di rifiuti senza il formulario; Indicazione nel formulario di dati incompleti o inesatti; Predisposizione e/o uso durante il trasporto di un certificato di analisi di rifiuti che fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti (art. 258 c.4 D. Lgs. 152/06);
 - Trasporto illecito di rifiuti e spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del Regolamento europeo n. 256 del 1° febbraio 1993 in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a),b),c),e) d), del regolamento stesso (art. 259 c.1 D. Lgs. 152/06)
 - Allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, anche ad alta radioattività (art. 260 c.1 e 2 D. Lgs. 152/06);
 - Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del SISTRI che fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis c.6 D. Lgs. 152/06);
 - Trasporto di rifiuti pericolosi in assenza della copia cartacea della Scheda SISTRI-Area Movimentazione e, ove necessario il certificato analitico, uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260-bis c.7 D. Lgs. 152/06);
 - Trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi con una copia cartacea della Scheda SISTRI-Area Movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis c.8 D. Lgs. 152/06);
 - Violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271, nell'Autorizzazione Integrata Ambientale o dalle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279 c.5 D. Lgs. 152/06);
 - Utilizzo di sostanze lesive per l'ozono (L. 549 del 28.12.1993 art.3 c.6);
 - Riversamento doloso o colposo in mare dalle navi di sostanze inquinanti (D. Lgs. 202 del 6.11.07 artt. 8 e 9).

Articolo aggiunto dal D.lgs.109/2012 del 9 agosto 2012 **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art 25 duodecies).**

Con l'approvazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13/11/2012, in vigore a partire dal 28/11/2012, sono state introdotte due nuove fattispecie di reato:

- **art. 2635 codice civile "Corruzione tra privati":** Reato proprio degli amministratori, direttori

generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, a seguito della promessa o dazione di denaro o altra utilità per sé o per altri compiano od omettano atti inerenti il loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando un danno alla loro società.

E' altresì punito a questo titolo se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al precedente capoverso o da chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate;

- **art. 319-quater codice penale "Induzione indebita a dare o promettere utilità":** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

La stessa Legge ha apportato modifiche al corpo normativo del D.lgs. 231/2001 ed in particolare ai seguenti articoli del Codice Penale, richiamati nell'art. 25:

- **Art 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione:** reato commesso da Pubblico Ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa;
- **Art 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio:** reato compiuto da Pubblico Ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa;
- **Art 322 c.p. Istigazione alla corruzione:** Promessa di denaro o altra utilità, non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- **Art. 319 ter comma 1 c.p. Corruzione in atti giudiziari:** Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni (omissis comma 2). Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

L'art. 3 del D.Lsg. 4/3/2014 n.39, entrato in vigore il 6/4/2014, ha decretato **l'inserimento dell'art. 609-undecies (Adescamento di minorenni) nell'art. 25-quinquies (Reati contro la personalità individuale)** comma a, lettera c) del D.Lgs.231/01.

L'art.609-undecies recita così:

"Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600- quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600- quinquies, 609-bis, 600-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione."

Lo stesso D.Lgs. n. 39 ha inoltre previsto:

- la **modifica all'art. 602-ter c.p.:** dopo il settimo comma, sono aggiunti i seguenti:
"Nei casi previsti dagli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1 (pornografia virtuale) e 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), la pena è

aumentata:

- a) se il reato è commesso da più persone riunite;
- b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
- c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.”

- la **modifica dell'art. 609-quinquies c.p.** dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

“La pena è aumentata:

- a) se il reato è commesso da più persone riunite;
- b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
- c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.”

L'art.1 della Legge 17/4/2014 n. 62, entrata in vigore il 18/4/2014, **ha modificato l'art. 416- ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso)**, già previsto ed incluso nei **Delitti di criminalità organizzata**, di cui all'art.24-ter del D.Lgs. 231/01. La nuova formulazione dell'articolo è la seguente:

“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.”

La Legge n. 186 del 15/12/2014, entrata in vigore il giorno 1/1/2015, ha previsto **l'inserimento dell'art. 648 – ter, comma 1 (“Autoriciclaggio”) nell'art. 25 octies del D.Lgs 231/01**, tra i reati di **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita**:

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 euro a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 euro se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Con la Legge 68 del 22/5/2015, entrata in vigore il 29/5/2015, sono state introdotte nuove fattispecie di reato nell'ambito dei **Reati ambientali** (Art. 25-undecies D.Lgs 231/01):

- **Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale:**

Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- **Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale.**

Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- **Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente.**

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo d'inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

- **Art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.**

Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

- **Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti.**

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Nei casi di condanna per i delitti di cui all'art. 452 bis e quater c.p. si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui all'art. 452 bis c.p. (L. 22 maggio 2015, n. 68).

La Legge n.69 del 27/5/2015, entrata in vigore il 14/6/2015, ha previsto alcune modifiche ai contenuti

dell'art. 25 ter (Reati societari) del D.Lgs. 231/01:

- **modifica dell'art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali.** Il nuovo testo è il seguente:
 “Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

- **modifica dell'art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate.** Il nuovo testo è il seguente:
 “Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.”
 “Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
 Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

- **introduzione dell'art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità.**
 “Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
 Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”

- **introduzione dell'art. 2621-ter c.c. - Non punibilità per particolare tenuità.**
 “Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.”

Il D.Lgs n. 7 del 15/1/16, entrato in vigore il 6/2/2016, ha previsto alcune modifiche nei reati ricompresi **nell'art. 24 bis** del D.Lgs. 231/01 (**Delitti informatici e trattamento illecito dei dati**):

- **Art. 491-bis Documenti informatici: articolo sostituito come segue:**
 “Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.”
- **Art. 635 bis. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici: Articolo modificato come segue** *(modifiche evidenziate in carattere corsivo)*:
 “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. *Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*”
- **Art. 635 ter. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità: articolo modificato come segue** *(modifiche evidenziate in carattere corsivo)*:
 “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. *Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*”
- **Art. 635 quater. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici: articolo modificato come segue** *(modifiche evidenziate in carattere corsivo)*:
 “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. *Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*”
- **Art. 635 Quinquies. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità: articolo modificato come segue** *(modifiche evidenziate in carattere corsivo)*: “Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. *Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*”

Il D.Lgs 125 del 21/6/2016 entrato in vigore il 27/7/2016 ha modificato alcuni articoli ricompresi nei **Reati contro la fede pubblica (art. 25 bis D.Lgs 2321/01)** (*modifiche evidenziate in carattere italico*):

- **Art. 453 c.p. falsificazione di monete spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate: introduzione dei commi n. 2 e 3.**

1. È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

“La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.”

- **Art. 461 c.p. fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete di valori di bollo o di carta filigranata: articolo modificato come segue:**

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e *dati* informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

La Legge 199/16, all'art. 1 del 04/11/2016 ha modificato un articolo ricompreso nei **Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.Lgs 231/01)**:

- **Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Il DLgs. 15 marzo 2017, n. 38, art. 1 del 04/11/2016 ha modificato un articolo ricompreso nei **Reati Societari (art. 25 ter D.Lgs 231/01)**:

- **Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

Articolo aggiunto dal D.Lgs. 109/2012 del 9 agosto 2012, **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies)**:

- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (DLgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U.).

Articolo introdotto dall'all'art. 5, comma 2 della c.d. Legge Europea 20/11/2017 n° 167, **Razzismo e Xenofobia (Art. 25 terdecies)**.

Articolo aggiunto dalla legge 39/2019, **frodi in competizioni sportive (Art. 25 quaterdecies)**.

Articolo inserito dal Decreto Fiscale 2020 **Reati Tributari (Art. 25 quinquiesdecies)**. Nel dettaglio:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (previsto dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n.74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ipotesi attenuata prevista dall'articolo 2, comma 2-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000);
- Dichiarazione infedele (previsto dall'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n.74/2000);
- Omessa dichiarazione (previsto dall'articolo 5, del D.Lgs. n.74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 74 del 2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (previsto dall'articolo 8, comma 1 del D.Lgs. n. 74 del 2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ipotesi attenuata prevista dall'articolo 8, comma 2-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (previsto dall'articolo 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000);
- Indebita compensazione contabili (previsto dall'articolo 10 quater del D.Lgs. n. 74 del 2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000).

Questa nuova disposizione normativa in tema di reati tributari è stata introdotta per uniformarsi alla Direttiva europea n. 1371/2017, che per le frodi fiscali più gravi richiede un inasprimento delle pene per le persone fisiche e la responsabilità delle persone giuridiche. Con l'uso di fatture false, scatta pertanto anche la responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. 231/2001, con il rischio di sanzioni fino a 774.500 euro.

In questa prospettiva, peraltro, a venire in rilievo nell'ambito degli attuali Modelli organizzativi non è tanto il rischio di commissione di delitti tributari, quanto la gestione dei flussi economici e finanziari, che deve avvenire con modalità tali da garantire la tracciabilità e la provenienza lecita delle risorse impiegate dalla società.

Il d.lgs. n. 75/2020 ha introdotto il nuovo reato presupposto di "Contrabbando" (art. 25-sexiesdecies, d.lgs. n. 231/01): "In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).».

Le fattispecie rilevanti sono quelle contenute all'interno del titolo VII del d.p.r. 43/1973 rubricato come "violazioni doganali" il quale si compone di due diversi capi.

Con specifico riferimento al capo I, rubricato come "contrabbando", le fattispecie contenute all'interno dello stesso avranno rilevanza ai fini della valutazione della responsabilità amministrativa degli enti a condizione che i reati che seguono siano commessi con la finalità di evadere i diritti di confine per un ammontare superiore a diecimila euro:

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art.282 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 d.p.r. 43/1973);

- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis d.p.r. 43/1973);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter d.p.r. 43/1973);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater d.p.r. 43/1973);
- altri casi di contrabbando (art. 292 d.p.r. 43/1973);
- pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294 d.p.r. 43/1973).

A questo riguardo occorre precisare che per contrabbando si intende “la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine” laddove, ai sensi dell’articolo 34 del d.p.r. 43/1943 per diritti doganali e di confine si intendono:” tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali.

Fra i diritti doganali costituiscono “diritti di confine”: (i) i dazi di importazione e quelli di esportazione, (ii) i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre (iii) per quanto concerne le merci in importazione i diritti di monopolio e le sovrapposte di confine ed ogni altra imposta o sovrapposta di consumo a favore dello stato.”

Con esplicito riferimento invece alle Contravvenzioni del Titolo VII Capo II rubricato come “contravvenzioni ed illeciti amministrativi”, le fattispecie contenute all’interno del capo in analisi avranno rilevanza per la determinazione della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001 a condizione che i diritti di confine evasi superino i 10 mila euro, ovvero:

- mancato scarico della bolletta di cauzione. Differenze di quantità (art. 305 d.p.r. 43/1973);
- differenze di qualità rispetto alla bolletta di cauzione (art. 306 d.p.r. 43/1973);
- differenze nelle merci depositate nei magazzini doganali privati (art. 308 d.p.r. 43/1973);
- differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla temporanea importazione od esportazione (310 d.p.r. 43/1973);
- differenze di qualità nella riesportazione a scarico di temporanea importazione (311 d.p.r. 43/1973);
- differenze di qualità nella reimportazione a scarico di temporanea esportazione (312 d.p.r. 43/1973);
- differenze di quantità rispetto alla dichiarazione per riesportazione e per reimportazione (313 d.p.r. 43/1973);
- inosservanza degli obblighi imposti ai capitani (316 d.p.r. 43/1973);
- inosservanza di prescrizioni doganali da parte dei comandanti di aeromobili (317 d.p.r. 43/1973);
- pene per le violazioni delle discipline imposte alla navigazione nelle zone di vigilanza (321 d.p.r. 43/1973).

A questo riguardo occorre precisare che per contrabbando si intende “la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine” laddove, ai sensi dell’articolo 34 del d.p.r. 43/1943 per diritti

doganali e di confine si intendono:” tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali.

Fra i diritti doganali costituiscono “diritti di confine” : (i) i dazi di importazione e quelli di esportazione, (ii) i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre (iii) per quanto concerne le merci in importazione i diritti di monopolio e le sovraimposte di confine ed ogni altra imposta o sovraimposta di consumo a favore dello stato.”

Con esplicito riferimento invece alle Contravvenzioni del Titolo VII Capo II rubricato come “contravvenzioni ed illeciti amministrativi”, le fattispecie contenute all’interno del capo in analisi avranno rilevanza per la determinazione della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001 a condizione che i diritti di confine evasi superino i 10 mila euro, ovvero:

- mancato scarico della bolletta di cauzione. Differenze di quantità (art. 305 d.p.r 43/1973);
- differenze di qualità rispetto alla bolletta di cauzione (art. 306 d.p.r 43/1973);
- differenze nelle merci depositate nei magazzini doganali privati (art. 308 d.p.r 43/1973);
- differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla temporanea importazione od esportazione (310 d.p.r 43/1973);
- differenze di qualità nella riesportazione a scarico di temporanea importazione (311 d.p.r 43/1973);
- differenze di qualità nella reimportazione a scarico di temporanea esportazione (312 d.p.r 43/1973);
- differenze di quantità rispetto alla dichiarazione per riesportazione e per reimportazione (313 d.p.r 43/1973);
- inosservanza degli obblighi imposti ai capitani (316 d.p.r 43/1973);
- inosservanza di prescrizioni doganali da parte dei comandanti di aeromobili (317 d.p.r 43/1973);
- pene per le violazioni delle discipline imposte alla navigazione nelle zone di vigilanza (321 d.p.r 43/1973).

Il 14 dicembre 2021, con l’entrata in vigore del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, in attuazione della Direttiva UE 2019/ 713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, è stato introdotto l’**art. 25 octies-1, D. Lgs. 231/01, rubricato “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”**.

La modifica ha comportato un rilevante arricchimento del novero dei reati presupposto, estendendo l’ambito applicativo delle sanzioni alle fattispecie di:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, di cui all’art. 493 ter c.p.
- Frode informatica, di cui all’art. 640 ter,
- peraltro, modificate dallo stesso D. Lgs. 184/21 (art. 2).

Il comma primo del nuovo art. 25 octies-1, D. Lgs. 231/01, individua, altresì, quale ulteriore reato presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, il delitto di Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, di cui all’art. 493 quater c.p., fattispecie inserita dal Legislatore nel corpus del codice penale proprio con l’emanazione del D. Lgs. 184/21.

In relazione agli art. 493 quater e 640 ter c.p., tali delitti vengono in rilievo ai fini della responsabilità dell’ente, solo ove commessi nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Al comma secondo, invece, l’art. 25 octies-1 apre le porte, quali fattispecie presupposto della responsabilità dell’ente derivante da reato, ad una serie vasta e non analiticamente individuata di delitti, con la previsione di una clausola di riserva, assumendo ad una prima valutazione, il carattere di norma di chiusura.

Difatti, costituiscono, ai sensi della disposizione, reato presupposto, ove il fatto non integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, ogni delitto previsto dal codice penale “contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio”, esclusivamente ove il fatto, però, abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Tenuto conto che l’art. 25 bis, D. Lgs. 231/01 già annovera quali reati presupposto alcuni delitti contro la fede pubblica, assumono, astrattamente, rilievo, anche ai fini della responsabilità da reato dell’ente ex art. 25 octies-1, sicuramente, i delitti previsti e puniti dal Titolo VII, Capo I del codice penale, dall’art. 453 all’art. 458, riguardanti la falsità in monete ed in carte di pubblico credito, a condizione che l’oggetto materiale della condotta sia uno strumento di pagamento diverso dal contante.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2022 la legge 9 marzo 2022, n. 22 recante le disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.

La legge ha l’obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai beni mobili, attraverso l’introduzione di nuove fattispecie di reato, l’ampliamento dell’ambito di applicazione della confisca e l’inserimento di alcuni delitti contro il patrimonio culturale tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 231/2001.

In particolare, la legge individua i seguenti illeciti:

- il furto di beni culturali;
- la ricettazione di beni culturali;
- l’impiego di beni culturali provenienti da delitto;
- il riciclaggio di beni culturali;
- l’autoriciclaggio di beni culturali;
- la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;
- le violazioni in materia di alienazione di beni culturali;
- l’uscita o esportazione illecite di beni culturali;
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

La riforma integra il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, con l’inserimento di due nuovi articoli.

L’articolo 25-septiesdecies: Delitti contro il patrimonio culturale, che prevede in relazione:

- all’articolo 518-ter (appropriazione indebita di beni culturali), all’articolo 518-decies (importazione illecita di beni culturali) e all’articolo 518-undecies (uscita o esportazione illecite di beni culturali) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- all’articolo 518-sexies c.p. (riciclaggio di beni culturali) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento a mille quote;
- all’articolo 518-duodecies (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici) e all’articolo 518-qua terdecies c.p. (contraffazione di opere d’arte) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da trecento a settecento quote;
- all’articolo 518-bis (furto di beni culturali), all’articolo 518-quater (ricettazione di beni culturali) e all’articolo 518-octies (falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

Nel caso di condanna per i delitti su elencati la nuova disposizione prevede l’applicazione all’ente delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

L’art. 25-duodevicies: Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni

culturali e paesaggistici, che prevede in relazione ai delitti di riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies) e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies) l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. Nel caso in cui l'ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Il D.L. 10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023 *“Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia personale della magistratura e della pubblica amministrazione”* ha introdotto i seguenti reati:

- **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24):**
 - Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
 - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 c.p.).
- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25 octies1):**
 - Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).
- **Reati ambientali (Art. 25 undecies):**
 - Abbandono di rifiuti (art. 255 Dlgs 152/06).

Il Decreto Legislativo 231/2001, così come l'intero novero dei reati presupposto contenuti al suo interno, sono stati, infine, oggetto dei seguenti interventi normativi che hanno inciso sui medesimi nelle modalità nel seguito indicate.

Nello specifico:

- **D.Lgs n. 87 del 14 Giugno 2024 “Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111”**. Tale intervento ha comportato la modifica dell'Art.10-quater del DL n.74 del 10 marzo 2000 **“Indebita compensazione”** con l'introduzione del comma 2-bis che tratta della eventuale esclusione della punibilità dell'agente in merito a spettanze del credito, facente parte della fattispecie dei reati previsti all'Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/01 (Reati tributari).
- **Legge n. 90 del 28 giugno 2024 recante “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e dei reati informatici”**

Introduzione, abrogazione e modifica articoli del codice penale facenti parte dell:

 - a) **Art. 24 del D.Lgs 231/01** (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)
 - b) **Art. 24-bis del D.Lgs 231/01** (Delitti informatici e trattamento illecito di dati). **Quest'ultima fattispecie di reato è stato interamente modificato anche il testo con l'inserimento del comma 1-bis e la modifica dei commi esistenti.**
- **Decreto Legge n. 92 del 4 luglio 2024 “Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia”** che ha previsto l'introduzione dell'Art.314-bis c.p. (Indebita destinazione di denaro o cose mobili) e modifica Art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri) facenti parte della fattispecie dei reati previsti all'Art.25 D.Lgs 231/01 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promuovere utilità, corruzione e abuso d'ufficio);
- **Legge n. 112 dell'8 agosto 2024 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia”**. Tale intervento normativo ha portato alla:

- a) **modifica al testo dell'Art.314-bis c.p.** (Indebita destinazione di denaro o cose mobili), facente parte della fattispecie dei reati previsti all'Art.25 D.Lgs 231/01, introdotto dal Decreto Legge n.92 del 4 luglio 2024, cui è stato aggiunto un secondo comma riportante la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto (descritto nel primo comma) offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.
- b) **modifica alla rubrica dell'Art. 322-bis c.p.** ,con l'inserimento di "Indebita destinazione di denaro o cose mobili" (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) ed al testo con riferimento anche all'Art 314-bis c.p. oltre che all'Art.314 c.p.;
- c) **modifica al testo dell'Art- 323-bis c.p. (Circostanze attenuanti)** con riferimento nel primo comma anche all'Art 314-bis c.p.
- d) **modifica alla rubrica dell'Art.25 del D.Lgs231/01 con l'aggiunta delle parole "indebita destinazione di denaro o cose mobili" e la soppressione delle parole "abuso d'ufficio"** per cui la rubrica ultima dell'Art.25 è " Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione".
- e) Lo stesso articolo 25 del D.Lgs 231/01 è stato oggetto di modifica anche nel testo del comma uno in cui è riportato il richiamo dell'Art. 314-bis c.p e la cancellazione dell'Art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio).

➤ **Da ultimo, la Legge n. 114 del 9 agosto 2024 "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare", ha previsto:**

- a) Modifica al testo dell'Art. 322-bis con l'eliminazione al riferimento all'Art.323 (Abuso d'ufficio) e la soppressione nella rubrica delle parole "abuso d'ufficio";
- b) Abrogazione dell'Art.323 c.p. (Abuso d'ufficio);
- c) Modifica al testo dell'Art. 323-bis c.p. (Circostanze attenuanti) con l'eliminazione al riferimento all'Art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio) e l'inserimento al riferimento all'Art.346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite);
- d) Modifiche al testo dell'Art. 323-ter c.p. (Causa di non punibilità) in cui viene inserito il riferimento all'Art.346-bis (Traffico di influenze illecite);
- e) Sostituzione Art. 346-bis (Traffico di influenze illecite) eliminando, tra l'altro, nel testo del nuovo reato, l'ipotesi di millanteria (sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio) presente nel testo sostituito.

Negli ultimi mesi del 2024, Il catalogo dei reati-presupposto rilevanti ai sensi del Decreto è stato nuovamente soggetto ad integrazioni e modifiche. In particolare:

- **D.L. n.145 dell'11 ottobre 2024 recante "Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali"** ha comportato la modifica all'Art. 22 D.Lgs n.286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) ed introduzione dell'Art.18-ter D.Lgs n.286/1998 (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) facenti parte dell'Art. 25-duodecies del D.Lgs 231/01 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).
- **L. n.143 del 7 ottobre 2024 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (c.d. Decreto Omnibus)"** ha previsto l'introduzione dell'**Art.174-sexies della L. n.633 del 22 aprile 1941** (Legge sulla protezione del diritto d'autore) facente parte dell'**Art. 25-novies**

del D.Lgs 231/01 (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

- **D.Lgs n. 141 del 26 settembre 2024** *"Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi"* ha comportato la **modifica al testo dell'Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs 231/01** (Contrabbando) e **aggiunta di sanzioni interdittive previste dall'Art.9, nonché la Abrogazione del TULD** (*Testo unico disposizioni legislative in materia doganale*) D.P.R. n.43 del 23 gennaio 1973 e introduzione di un nuovo corpus normativo ai sensi D.L.gs n.141 del 26 settembre 2024:

- Art. 27 (Diritti doganali e diritti di confine);
- Art. 78 (Contrabbando per omessa dichiarazione);
- Art. 79 (Contrabbando per dichiarazione infedele);
- Art. 80 (Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine);
- Art. 81 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti);
- Art. 82 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti);
- Art. 83 (Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento);
- Art. 84 (Contrabbando di tabacchi lavorati);
- Art. 85 (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati);
- Art. 86 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati);
- Art. 88 (Circostanze aggravanti del contrabbando);
- Art. 94 (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca).
- Tale provvedimento ha comportato anche la sostituzione dell'Art. 291-quater del D.P.R. n.43/73 all'interno dei Reati transnazionali (L. n. 146/2006) (abrogato), con l'Art.86 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati) del D.L.gs n.141 del 26 settembre 2024.

La riforma integra il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, con l'inserimento di due nuovi articoli.

L'articolo 25-septiesdecies: Delitti contro il patrimonio culturale, che prevede in relazione:

- all'articolo 518-ter (appropriazione indebita di beni culturali), all'articolo 518-decies (importazione illecita di beni culturali) e all'articolo 518-undecies (uscita o esportazione illecite di beni culturali) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- all'articolo 518-sexies c.p. (riciclaggio di beni culturali) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento a mille quote;
- all'articolo 518-duodecies (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici) e all'articolo 518-qua terdecies c.p. (contraffazione di opere d'arte) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da trecento a settecento quote;
- all'articolo 518-bis (furto di beni culturali), all'articolo 518-quater (ricettazione di beni culturali) e all'articolo 518-octies (falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

Nel caso di condanna per i delitti su elencati la nuova disposizione prevede l'applicazione all'ente delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

L'art. 25-duodevicies: Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, che prevede in relazione ai delitti di riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies) e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies) l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. Nel caso in cui l'ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Il D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023

“Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia personale della magistratura e della pubblica amministrazione” ha introdotto i seguenti reati:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24):

- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 c.p.).
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25 octies1):
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).
- Reati ambientali (Art. 25 undecies):
- Abbandono di rifiuti (art. 255 Dlgs 152/06).

Il Decreto Legislativo 231/2001, così come l’intero novero dei reati presupposto contenuti al suo interno, sono stati, infine, oggetto dei seguenti interventi normativi che hanno inciso sui medesimi nelle modalità nel seguito indicate.

Nello specifico:

- **D.Lgs n. 87 del 14 Giugno 2024** “*Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111*”. Tale intervento ha 40 comportato la modifica dell’Art.10-quater del DL n.74 del 10 marzo 2000 “Indebita compensazione” con l’introduzione del comma 2-bis che tratta della eventuale esclusione della punibilità dell’agente in merito a spettanze del credito, facente parte della fattispecie dei reati previsti all’Art. 25- quinquiesdecies D.Lgs. 231/01 (Reati tributari).
- **Legge n. 90 del 28 giugno 2024** recante “*Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e dei reati informatici*” Introduzione, abrogazione e modifica articoli del codice penale facenti parte dell: a) Art. 24 del D.Lgs 231/01 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) b) Art. 24-bis del D.Lgs 231/01 (Delitti informatici e trattamento illecito di dati). Quest’ultima fattispecie di reato è stato interamente modificato anche il testo con l’inserimento del comma 1-bis e la modifica dei commi esistenti.
- **Decreto Legge n. 92 del 4 luglio 2024** “*Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia*” che ha previsto l’introduzione dell’Art.314-bis c.p. (Indebita destinazione di denaro o cose mobili) e modifica Art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità’, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d’ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi dell’Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell’Unione europea e di Stati esteri) facenti parte della fattispecie dei reati previsti all’Art.25 D.Lgs 231/01 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promuovere utilità, corruzione e abuso d’ufficio);
- **Legge n. 112 dell’8 agosto 2024** “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia 41 penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia*”. Tale intervento normativo ha portato alla:
 - a) modifica al testo dell’Art.314-bis c.p. (Indebita destinazione di denaro o cose mobili), facente parte della fattispecie dei reati previsti all’Art.25 D.Lgs 231/01, introdotto dal Decreto Legge n.92 del 4 luglio 2024, cui è stato aggiunto un secondo comma riportante la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto (descritto nel primo comma) offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e l’ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.
 - b) modifica alla rubrica dell’Art. 322-bis c.p. ,con l’inserimento di “Indebita destinazione di denaro o cose mobili” (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità’, corruzione e istigazione alla corruzione, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee

parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) ed al testo con riferimento anche all'Art 314-bis c.p. oltre che all'Art.314 c.p.;

- c) modifica al testo dell'Art- 323-bis c.p. (Circostanze attenuanti) con riferimento nel primo comma anche all'Art 314-bis c.p.;
- d) modifica alla rubrica dell'Art.25 del D.Lgs231/01 con l'aggiunta delle parole "indebita destinazione di denaro o cose mobili" e la soppressione delle parole "abuso d'ufficio" per cui la rubrica ultima dell'Art.25 è " Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione". Lo stesso articolo 25 del D.Lgs 231/01 è stato oggetto di modifica anche nel testo del comma uno in cui è riportato il richiamo dell'Art. 314-bis c.p e la cancellazione dell'Art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio).

Successivamente, **la Legge n. 114 del 9 agosto 2024** "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare*", ha previsto:

- Modifica al testo dell'Art. 322-bis con l'eliminazione al riferimento all'Art.323 (Abuso d'ufficio) e la soppressione nella rubrica delle parole "abuso d'ufficio";
- Abrogazione dell'Art.323 c.p. (Abuso d'ufficio);
- Modifica al testo dell'Art. 323-bis c.p. (Circostanze attenuanti) con l'eliminazione al riferimento all'Art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio) e l'inserimento al riferimento all'Art.346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite);
- Modifiche al testo dell'Art. 323-ter c.p. (Causa di non punibilità) in cui viene inserito il riferimento all'Art.346-bis (Traffico di influenze illecite);
- Sostituzione Art. 346-bis (Traffico di influenze illecite) eliminando, tra l'altro, nel testo del nuovo reato, l'ipotesi di millanteria (sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio) presente nel testo sostituito.

Negli ultimi mesi del 2024, Il catalogo dei reati-presupposto rilevanti ai sensi del Decreto è stato nuovamente soggetto ad integrazioni e modifiche. In particolare:

- **D.L. n.145 dell'11 ottobre 2024 recante "Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali"** ha comportato la modifica all'Art. 22 D.Lgs n.286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) ed introduzione dell'Art.18-ter D.Lgs n.286/1998 (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) facenti parte dell'Art. 25-duodecies del D.Lgs 231/01 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare);
- **L. n.143 del 7 ottobre 2024 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (c.d. Decreto Omnibus)"** ha previsto l'introduzione dell'Art.174-sexies della L. n.633 del 22 aprile 1941 (Legge sulla protezione del diritto d'autore) facente parte dell'Art. 25-novies del D.Lgs 231/01 (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore).
- **D.Lgs n. 141 del 26 settembre 2024 "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi"** ha comportato la modifica al testo dell'Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs 231/01 (Contrabbando) e aggiunta di sanzioni interdittive previste dall'Art.9, nonché la Abrogazione del TULD (Testo unico disposizioni legislative in materia doganale) D.P.R. n.43 del 23 gennaio 1973 e introduzione di un nuovo corpus normativo ai sensi D.L.gs n.141 del 26 settembre 2024:
 - Art. 27 (Diritti doganali e diritti di confine);
 - Art. 78 (Contrabbando per omessa dichiarazione);
 - Art. 79 (Contrabbando per dichiarazione infedele);
 - Art. 80 (Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine)
 - Art. 81 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti);

- Art. 82 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti);
- Art. 83 (Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento);
- Art. 84 (Contrabbando di tabacchi lavorati);
- Art. 85 (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati);
- Art. 86 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati);
- Art. 88 (Circostanze aggravanti del contrabbando);
- Art. 94 (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca).

Tale provvedimento ha comportato anche la sostituzione dell'Art. 291-quater del D.P.R. n.43/73 all'interno dei Reati transnazionali (L. n. 146/2006) (abrogato), con l'Art.86 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati) del D.L.gs n.141 del 26 settembre 2024).

L'evoluzione normativa del novero dei reati-presupposto del D. Lgs 231/2001 è proseguita anche nel corso del 2025.

Si registrano, infatti, benché non notevolmente impattanti rispetto alla conformazione ed alle attività societarie, i seguenti interventi normativi:

- **La L. n. 82 del 6 giugno 2025** “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali” (GU Serie Generale n.137 del 16-06-2025) Inserimento nei reati presupposto D.Lgs 231/01 dell'Art.25- undecies “Delitti contro gli animali” con relativa modifica testo e introduzione: Art. 544- bis c.p. (Uccisione di animali), Art. 544 ter c.p. (Maltrattamento di animali), Art. 544 quater c.p. (Spettacoli o manifestazioni vietati), Art. 544 quinquies c.p. (Divieto di combattimenti tra animali), introduzione Art. 544 septies (Circostanze aggravanti) e sostituzione e introduzione Art. 638 c.p. (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). Modifiche testo Art. 727-bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e Art. 733 bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) facenti parte dell'Art. 25-undecies del D. Lgs 231/01 (Reati ambientali);
- **D.Lgs. n. 81 del 12 giugno 2025** “*Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie*” (GU Serie Generale n.134 del 12-06-2025) Modifiche testo Art. 88 (Circostanze aggravanti del contrabbando) del D. Lgs n.141 del 26 settembre 2024 facente parte dell'Art. 25-sexiesdecies del D. Lgs 231/01 (Contrabbando)
- **L. n.80 del 9 giugno 2025 che ha convertito il D.L. n. 48 dell'11 aprile 2025** Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (GU Serie Generale n. 131 del 09-06-2025) Introduzione testo Art.270-quinquies.3 c.p. (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo), ed introduzione e modifica Art. 435 c.p. (Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti) facenti parte dell'Art. 25-quater del D. Lgs 231/01 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) Modifiche testo Art. 640 c.p. (Truffa) facente parte dell'Art. 24 del D. Lgs 231/01 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture).
- **D.L. n.146 del 3 Ottobre 2025 coordinato con la Legge di conversione n. 179 del 1° dicembre 2025** “Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio”. Modifica all'Art.22 D. Lgs. n.286/98 “Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato “con l'inserimento dei commi 2-bis.1 e 2-bis.2 facente parte dell'Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/01 “Impiego di cittadini di paesi

terzi il cui soggiorno è irregolare”;

- **Legge n. 132 del 23.09.25** “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale” di modifica agli articoli di Codice Civile, della L.633/1941 e del D.Lgs n.58/1998 (TUF)
- a) Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio) facente parte dell’Art. 25-ter D. Lgs.231/01;
- b) Art. 171 L.633/1941 comma 1, lett. a-bis (Messa a disposizione del pubblico di un’opera dell’ingegno protetta o parte di essa) facente parte dell’Art. 25-novies D. Lgs.231/01
- c) Art.185-TUF (Manipolazione del mercato) facente parte dell’Art. 25-sexies D. Lgs.231/01.

A seguito delle citate riforme in ambito 231, vi sono stati – verso la fine dell’anno 2025 – interventi normativi di notevole importanza ed impatto ai fini del catalogo dei reati presupposto 231, con particolare riguardo ai c.d. “Reati Ambientali”.

Sul punto, infatti, si segnalano i seguenti interventi:

- **Legge n.147 del 8 ottobre 2025 – Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e bonifiche**

Questa legge rappresenta un intervento significativo in materia di tutela ambientale e responsabilità degli enti, introducendo nuove fattispecie di reato e rafforzando il presidio penale per contrastare fenomeni di traffico illecito di rifiuti e gestione illecita delle bonifiche.

Modifica del Codice Penale:

- **Art. 452 quaterdecies c.p.:** Estensione della responsabilità per attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti. La norma ora include condotte di intermediazione e gestione non autorizzata, con aggravanti per operazioni sotto copertura.
- **Art. 452-sexies c.p.:** Rafforzamento delle disposizioni sul traffico illecito di rifiuti, con pene più severe e nuove aggravanti legate alla reiterazione e all’impiego di mezzi fraudolenti.

Introduzione di obblighi di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi: le imprese coinvolte in attività di bonifica devono garantire misure di supporto e sicurezza.

Da ultimo, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del **D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211** (9 gennaio 2026), il legislatore italiano ha dato attuazione alla **Direttiva (UE) 2024/1226**, introducendo un quadro normativo organico in materia di violazione delle misure restrittive dell’Unione europea (c.d. sanzioni UE). Elemento centrale della riforma è l’inserimento del **nuovo Art. 25-octies 2 D.Lgs. 231/2001**, che amplia in modo significativo il perimetro della responsabilità amministrativa degli enti.

Il decreto, in vigore dal 24 gennaio 2026, segna un passaggio decisivo: le violazioni delle misure restrittive UE non sono più un tema confinato all’export control o alla finanza internazionale, ma rientrano ora pienamente tra i **reati presupposto ex Art. 25-octies 2 D.Lgs. 231/2001**.

Il cuore della riforma è rappresentato dall’introduzione, nel D.Lgs. 231/2001, dell’**Art. 25-octies.2**, rubricato:

➤ **“Reati in materia di violazione di misure restrittive dell’Unione europea”**

Attraverso l’Art. 25-octies 2 del D.Lgs. 231/2001, il legislatore collega direttamente le violazioni delle sanzioni UE alla responsabilità dell’ente, richiamando le nuove fattispecie penali inserite nel Codice Penale.

Le nuove fattispecie penali rilevanti ai fini 231 dell’Art. 25-octies 2 D.Lgs. 231/2001

Il nuovo **Capo I-bis del Titolo I, Libro II del Codice Penale** introduce una serie di reati che diventano automaticamente **reati presupposto ai sensi dell’Art. 25-octies 2 D.Lgs. 231/2001**:

- **Art. 275 bis c.p. –** Violazione delle misure restrittive dell’Unione europea
- **Art. 275 ter c.p. –** Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva UE
- **Art. 275 quater c.p. –** Violazione delle condizioni dell’autorizzazione allo svolgimento di attività

- **Art. 275-quinquies c.p.** – Violazione colposa delle misure restrittive UE
- **Art. 275-sexies e septies c.p.** – Circostanze aggravanti e attenuanti
- **Art. 275 octies c.p.** – Confisca obbligatoria
- **Art. 275 novies c.p.** – Pubblicazione della sentenza di condanna
- **Art. 275 decies c.p.** – Giurisdizione

Tali fattispecie comportano, per l'ente, **sanzioni pecuniarie e interdittive** applicabili nel quadro dell'**Art. 25-octies 2 D.Lgs. 231/2001**.

Quando si configura il rischio 231 per l'impresa ai sensi dell'Art. 25-octies.2 D.Lgs. 231/2001

Alla luce della riforma, il rischio di responsabilità amministrativa dell'ente ex Art. 25-octies 2 D.Lgs. 231/2001 si configura, tra l'altro, quando un'impresa:

- 1) **opera in violazione delle condizioni di un'autorizzazione UE**
- 2) **aiuta o favorisce soggetti sottoposti a misure restrittive UE**, ad esempio:
 - fornendo fondi o risorse economiche
 - concludendo operazioni economiche, commerciali o finanziarie
 - importando, esportando, trasferendo o facendo transitare beni, anche immateriali
 - eludendo le misure restrittive tramite interposizioni fittizie, documenti falsi o occultamento del titolare effettivo

In questo contesto, l'**Art. 25-octies.2 del D.Lgs. 231/2001** rende sempre più sottile il confine tra mera irregolarità operativa e responsabilità dell'ente.

Si precisa che tale intervento normativo, oltre al tradizionale sistema "per quote", introduce **sanzioni proporzionali al fatturato globale dell'ente**:

- **dall'1% al 5%** del fatturato per violazione delle misure restrittive UE (Art. 275 bis c.p. e violazione delle condizioni di autorizzazione (Art. 275 quater c.p.)
- **dallo 0,5% all'1%** per violazione degli obblighi informativi (Art. 275 ter c.p.)

Per le **persone fisiche**, la violazione delle misure restrittive UE è punita con la **reclusione da 2 a 6 anni**; in caso di condanna dell'ente, sono previste **sanzioni interdittive a carico dei soggetti apicali** fino a 6 anni.

Le altre modifiche normative di rilievo: Immigrazione, sanzioni e apparato repressivo

Il D.Lgs. 211/2025 interviene anche su ulteriori disposizioni:

- Modifica dell'Art. 12 del D.Lgs. 286/1998, con l'introduzione del comma 1-bis, che rileva qualora le condotte siano poste in essere in violazione di misure restrittive UE;
- Modifiche agli **Artt. 10 e 13 del D.Lgs. 231/2001**, con un **rafforzamento delle sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive**;
- **L'estensione del whistleblowing alle violazioni delle misure UE**
- La tutela dei segnalanti nel nuovo perimetro di rischio.

Di particolare rilievo è anche la **modifica dell'Art. 1 del D.Lgs. 24/2023**, mediante l'introduzione del **comma 1-bis** ad opera dell'art. 7 del D.Lgs. 211/2025.

Rispetto alle modifiche normative sopra richiamate, nel corso del 2026, il quadro normativo di riferimento per la responsabilità amministrativa degli enti è stato interessato da diversi interventi legislativi, alcuni dei quali hanno modificato direttamente il catalogo dei reati presupposto e il relativo apparato sanzionatorio, mentre altri hanno inciso sulle disposizioni penali o amministrative richiamate dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ovvero su ambiti di attività rilevanti ai fini della valutazione e della prevenzione dei rischi aziendali.

In particolare, si segnalano i seguenti provvedimenti.

Il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128, entrato in vigore il 7 agosto 2026, ha dato attuazione alla delega per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e delle relative procedure previste dal Testo Unico della Finanza, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Il provvedimento è

intervenuto, tra l'altro, **sugli artt. 187-ter.1, 187-quater, 187-quinquies, 187-sexies, 187-septies, 187-octies e 187-duodecies del TUF**, modificando i richiami normativi, la disciplina della confisca, le sanzioni pecuniarie accessorie e il procedimento sanzionatorio di competenza della CONSOB.

Tale intervento assume rilievo anche nell'ambito del sistema di prevenzione dei reati e degli illeciti di abuso di mercato, in considerazione del coordinamento tra la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti prevista dall'art. 187-quinquies del TUF e quella stabilita dall'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001. L'aggiornamento del Modello deve pertanto considerare il nuovo assetto sanzionatorio e procedurale, con particolare riferimento ai processi di gestione delle informazioni privilegiate, delle operazioni su strumenti finanziari, delle comunicazioni al mercato e dei rapporti con le Autorità di vigilanza.

Il D.Lgs. 12 giugno 2026, n. 115, entrato in vigore il 16 luglio 2026, ha recepito la Direttiva (UE) 2024/1712 in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e protezione delle vittime. Il provvedimento ha **modificato gli artt. 600 e 601 c.p.**, ampliando le forme di sfruttamento penalmente rilevanti, e ha introdotto l'art. 601.1 c.p., relativo all'appropriamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta.

Le modifiche interessano la categoria dei delitti contro la personalità individuale di cui all'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001. In tale prospettiva assumono particolare rilievo i processi di selezione, assunzione e impiego del personale, nonché la qualificazione e il controllo di appaltatori, subappaltatori, fornitori e altri partner appartenenti alla catena di fornitura, al fine di prevenire il ricorso, anche indiretto e consapevole, a prestazioni rese da persone sottoposte a condizioni di sfruttamento.

Il D.Lgs. 16 aprile 2026, n. 83, entrato in vigore il 4 giugno 2026, ha recepito la Direttiva (UE) 2024/1233 relativa alla procedura per il rilascio del permesso unico di soggiorno e lavoro e ai diritti dei lavoratori provenienti da Paesi terzi.

Il provvedimento ha modificato diverse disposizioni del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, intervenendo, tra l'altro, sull'art. 22 e introducendo, a carico del datore di lavoro, l'obbligo di informare tempestivamente il cittadino straniero interessato delle comunicazioni ricevute in relazione all'iter del nulla osta.

Pur non avendo modificato direttamente l'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001, il provvedimento rileva ai fini del sistema di controllo relativo all'impiego di cittadini di Paesi terzi e rende opportuno verificare l'adeguatezza delle procedure aziendali concernenti la verifica dei titoli di soggiorno, la gestione delle pratiche di assunzione, il monitoraggio delle scadenze e delle condizioni di regolarità del rapporto di lavoro.

Il D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81, entrato in vigore il 2 giugno 2026, ha recepito la Direttiva (UE) 2024/1203 sulla **tutela penale dell'ambiente** e ha modificato sia il Codice penale sia l'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001. Il decreto ha, tra l'altro, riformulato la disciplina dell'inquinamento ambientale, **introdotto il nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti di cui all'art. 452-bis.1 c.p.**, ampliato le circostanze aggravanti e precisato la nozione di condotta abusiva. Il provvedimento ha inoltre inciso sulla disciplina delle sostanze che riducono lo strato di ozono e dei gas fluorurati a effetto serra.

L'intervento amplia e rafforza il sistema della responsabilità degli enti per i reati ambientali, rendendo necessaria una verifica della mappatura dei rischi e dei protocolli relativi, in particolare, alla gestione dei rifiuti, delle emissioni, degli scarichi, delle sostanze e dei prodotti potenzialmente inquinanti, nonché alla gestione degli impianti, delle autorizzazioni ambientali e dei rapporti con fornitori, trasportatori e gestori ambientali.

La Legge 21 aprile 2026, n. 75, entrata in vigore il 29 maggio 2026, ha introdotto nuove disposizioni sanzionatorie a **tutela dei prodotti alimentari italiani**, riformando la disciplina dei delitti contro l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare.

La legge ha **abrogato gli artt. 516 e 517-bis c.p.**, **modificato l'art. 517-quater c.p.** e introdotto, tra gli altri, i reati di frode alimentare, di cui **all'art. 517-sexies c.p.**, di commercio di alimenti con

segni mendaci, di cui **all'art. 517-septies c.p.**, nonché le circostanze aggravanti e le pene accessorie previste dall'**art. 517-octies c.p.**

Ai fini della responsabilità degli enti, la legge ha modificato l'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001, inserendo tra i reati presupposto la fattispecie aggravata prevista **dall'art. 517-octies, quarto comma, c.p.**, quando i reati di frode alimentare o commercio di alimenti con segni mendaci siano realizzati attraverso più operazioni e mediante l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate.

L'intervento richiede, ove applicabile in relazione alle attività dell'Ente, la revisione dei controlli sulla provenienza, genuinità, qualità e quantità degli alimenti e degli ingredienti, sulle indicazioni geografiche e denominazioni protette, sull'etichettatura, sulle dichiarazioni commerciali e sulla tracciabilità della filiera.

La Legge 24 aprile 2026, n. 54 ha convertito, con modificazioni, il D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, attività di indagine dell'Autorità giudiziaria, funzionalità delle forze di polizia, immigrazione e protezione internazionale. La legge di conversione è entrata in vigore il 25 aprile 2026.

Nell'ambito del sistema 231 assumono rilievo le modifiche che incidono sulle fattispecie in materia di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita richiamate dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001. Ne consegue l'opportunità di verificare l'adeguatezza dei presidi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla verifica delle controparti, alla gestione dei pagamenti e degli incassi, nonché all'individuazione e alla segnalazione delle operazioni anomale.

La Legge 11 marzo 2026, n. 34, recante la "Legge annuale sulle piccole e medie imprese", è entrata in vigore il 7 aprile 2026 e ha introdotto modifiche al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di modelli organizzativi semplificati, formazione e addestramento, sicurezza del lavoro agile e verifiche delle attrezzature.

In particolare, la disciplina relativa al lavoro agile prevede specifici obblighi informativi a carico del datore di lavoro in ordine ai rischi generali e specifici connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa in ambienti non rientranti nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, con particolare attenzione all'impiego dei videoterminali. Sono state inoltre introdotte disposizioni dirette a favorire l'adozione di modelli semplificati di organizzazione e gestione della salute e sicurezza da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese.

Le violazioni introdotte o modificate dalla Legge n. 34/2026 non costituiscono, di per sé, nuovi reati presupposto ai sensi dell'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, che continua a riferirsi alle fattispecie di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le novità assumono tuttavia rilievo ai fini dell'idoneità e dell'effettiva attuazione del sistema prevenzionistico aziendale, poiché il mancato rispetto degli obblighi di sicurezza può contribuire alla realizzazione delle condizioni nelle quali si verificano gli eventi lesivi richiamati dall'art. 25-septies.

5.1 Modifiche apportate dalla Legge c.d. "Spazzacorrotti"

Appare opportuno effettuare un cenno specifico alla normativa in tema di corruzione e alle modifiche apportate da ultimo all'art. 25 e 51 del D. Lgs. 231/2001 con la Legge n. 3/2019 (nota come "Spazzacorrotti").

All'articolo 25 (Reati contro la Pubblica Amministrazione) sono state apportate le seguenti modifiche:

- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote»;
- 2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei

commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)»;

3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2».

Ancora, all'articolo 51:

1) al comma 1, le parole: «la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «un anno e quattro mesi».

5.2 Specifiche prescrizioni su antiriciclaggio e ricettazione

Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo) all'art. 63 ha introdotto i delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita per "qualsiasi tipologia di società" nell'ambito applicativo della responsabilità da reato degli Enti. Questa estensione è avvenuta mediante l'introduzione dell'art. **25-octies** del d.lgs. 231/2001, richiamando la responsabilità da reato degli Enti per i reati suddetti quali disciplinati dagli articoli 648, 648bis e 648ter del Codice Penale (anche come modificato dall'art. 3 comma 5 della L. 186/2014 che ha elevato i minimi edittali di pena previsti per dette fattispecie ed ha inserito nel codice penale l'art. 648 ter1 in tema di 'autoriciclaggio'). Accanto ai destinatari principali previsti dal d. lgs. 231/2007 quali le imprese finanziarie indicate all'art.11 (istituti bancari, intermediari finanziari non bancari, assicurazioni, ecc.) e le figure professionali specificate agli art. 12 e 13 nonché gli altri soggetti di cui all'art. 14, per quanto attiene l'insieme degli obblighi antiriciclaggio previsti dal Titolo II (adeguata verifica della clientela, registrazione e segnalazione di operazioni sospette) è in via indiretta assoggettata ogni tipo di impresa, che oltre all'adozione del modello rimane obbligata a garantirne l'aggiornamento con i nuovi reati.

La complessiva normativa antiriciclaggio delineata nel D.lgs. 231/2007 interessa in misura diversa le imprese finanziarie e quelle non finanziarie (sia commerciali che industriali).

Ciò si spiega, in virtù del diverso ruolo che il denaro svolge nell'ambito delle imprese finanziarie, da un lato, e di quelle commerciali e industriali, dall'altro: oggetto di attività per le prime, strumento dell'attività per le seconde. Il reinvestimento nel sistema dell'economia legale rappresenta il momento più dannoso del generale processo di riciclaggio (inteso in senso lato) dei capitali illeciti, perché genera gravi squilibri nel mercato, soprattutto attraverso la distorsione del meccanismo di libera concorrenza.

Riguardo ai delitti di cui agli artt. 648bis c.p., 648ter e 648 ter 1 c.p., lo scopo dell'incriminazione è quello di impedire che gli autori di fatti di reato possano far fruttare i capitali illegittimamente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali "depurati" e perciò investibili anche in attività economico-produttive legali. In maniera equivalente riguardo alla previsione di cui all'art. 25octies D.lgs. 231/2001, lo scopo è sostanzialmente equivalente, seppur traslato a livello di ente collettivo, e cioè non solo impedire che le società possano essere utilizzate quale strumento per

le attività di riciclaggio e rimpiego, e quindi per ostacolare la giustizia, ma anche impedire che gli stessi possano beneficiare nella loro attività, di capitali di provenienza illecita, inquinando così il mercato.

La vigente disciplina relativa agli obblighi antiriciclaggio ha recentemente subito una importante modifica a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 26 ottobre 2019, del D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125. Invero, in ossequio al dovere di recepimento dell'Italia della Direttiva (UE) 2018/843, c.d. V Direttiva, è stato profondamente rimodellato il previgente impianto del D. Lgs. 231/2007 e del D.Lgs. 90/2017.

È bene precisare che sia il reato di “riciclaggio” sia quello di “impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”, laddove abbiano natura transnazionale, determinano anche la responsabilità amministrativa degli enti. Pertanto, ove risultasse che una società si sia prestata ad essere strumento per realizzare operazioni di riciclaggio o di reimpiego di capitali di provenienza delittuosa per conto di un gruppo criminale organizzato o comunque in un circuito facente capo allo stesso, che abbiano carattere transnazionale, tale ente sarebbe inevitabilmente soggetto, oltre che a pesanti sanzioni pecuniarie (commisurate alla gravità dei fatti e alle proprie condizioni economiche e patrimoniali secondo il sistema delle quote disciplinato nell'art. 11 del d.lgs. n. 231/2001) anche alle più penetranti sanzioni interdittive, che possono arrivare fino all'interdizione dall'esercizio dell'attività.

La società FIDA S.r.l. pertanto, pur essendo priva di un collegamento diretto con la criminalità organizzata, potrebbe essere individuata, sotto il profilo criminologico, come “impresa strumentalizzata non criminale”, cioè come Ente (commerciale o industriale) che, pur operando secondo criteri di economicità rientra in detta categoria se il delitto- presupposto del riciclaggio/reimpiego è originato all'esterno dell'Ente.

In questo caso l'Ente è caratterizzato da una colpa di organizzazione tale da consentire l'instaurarsi di collusioni interne. A volte è dato riscontrare una meno grave colpa di reazione, in assenza di vere e proprie collusioni. In tal caso, l'interesse o il vantaggio per l'Ente non sono evidentemente costituiti dalla ricchezza generata dal delitto presupposto e riciclata o reimpiegata, ma dal mero vantaggio economico (compenso, commissione, ecc.) derivante dalla specifica operazione posta in essere e del tutto equivalente al vantaggio che deriverebbe da analoga ma regolare operazione.

La tipologia di riciclaggio che può essere attuata dagli Enti non finanziari può essere definita riciclaggio monetario. Il riciclaggio monetario si caratterizza per la movimentazione materiale del denaro liquido. Con la Finanziaria 2020 scatterà una nuova soglia pari a 2.000€ a partire dal 1 luglio 2020; fino al 1° luglio la soglia massima rimarrà di 3000 Euro. Detto limite sarà ulteriormente abbassato a 1.000€ nel 2022.

Oggi, comunque, costituisce regola generale di contrasto al riciclaggio la drastica riduzione dell'uso di contanti per qualsiasi tipo di transazione di elevato rilievo economico.

Il Personale dovrà adottare tutti gli strumenti e le cautele opportune per garantire la trasparenza e la correttezza delle transazioni commerciali.

In particolare, è obbligatorio che:

- a) gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico/finanziari dell'Ente siano redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;
- b) siano rispettati scrupolosamente i requisiti minimi fissati e richiesti ai fini della selezione dei soggetti offerenti i beni e/o servizi che l'Ente intende acquisire;
- c) con riferimento all'attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei consulenti, siano richieste e ottenute tutte le informazioni necessarie.

6. ESENZIONE DELLA RESPONSABILITA': IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 6 e 7 del Decreto stabilisce che l'Ente non ne risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **“modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”**.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un **organismo di controllo interno all'Ente** con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dei predetti modelli, nonché di proporre l'aggiornamento (ODV Organismo di Vigilanza).

Inoltre deve essere dimostrato che le persone in posizione apicale che hanno commesso il reato hanno eluso fraudolentemente il MOC.

Il 14.12.2017 è stata pubblicata la L. 179/2017 in materia di whistleblowing **“disposizione per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”**. Il testo della legge si compone di 3 articoli e art 2 prevede la modifica dell'art 6 ex D.Lgs. 231/01 con introduzione dei commi 2-bis-2-ter, 2 quater finalizzati alla **tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato**.

Art. 2 Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali

misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.».

Con l'espressione "whistleblower" si fa riferimento al dipendente di un'Amministrazione che segnala agli organi legittimati a intervenire una possibile frode, un reato, un illecito o qualunque condotta irregolare, commessa da altri soggetti appartenenti all'organizzazione ai danni dell'interesse pubblico.

Ai fini del Modello di FIDA S.r.l., per whistleblowing (di seguito, "Segnalazione") si intende qualsiasi notizia riguardante sospette condotte costituenti reato ovvero non conformi a quanto stabilito dal Modello medesimo, dalle procedure interne rilevanti ai fini del Modello e dalla disciplina esterna comunque applicabile all'Azienda.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto (attività sensibili);
- prevedere specifici protocolli/procedure diretti a tenere sotto controllo le attività sensibili;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli (canali di comunicazione verso l'OdV di cui uno idoneo a garantire, con modalità informatiche, le misure di tutela del segnalante);
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli e misure sanzionatorie per chi viola le misure di tutela del segnalante e di chi effettua segnalazioni che si rivelano infondate;
- Essere sottoposto a verifiche periodiche, con l'eventuale modifica a consuntivo del modello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti dell'organizzazione o nell'attività.

FIDA S.r.l. si è dotata di apposita procedura di whistleblowing.

Tale normativa è stata, recentemente, ulteriormente modificata con il **D.Lgs 24/2023** del 10 marzo, di Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione *delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*.

Il legislatore ha inteso unire tutta la normativa precedentemente richiamata in un unico testo di legge, valido sia per il settore pubblico, che per il settore privato.

Tale intervento, inoltre, ha allargato la platea dei soggetti che possono effettuare segnalazioni ed esteso anche a costoro la protezione dalle ritorsioni ed i presidi previsti a tutela della riservatezza dell'identità dei segnalanti.

Proprio le ritorsioni ed i fenomeni ritorsivi conseguenti alla segnalazioni sono stati tipizzati in un elenco esemplificativo contenuto nel succitato Decreto.

Ai fini del Modello di FIDA, per whistleblowing (di seguito, "Segnalazione") si intende qualsiasi notizia riguardante sospette condotte costituenti reato ovvero non conformi a quanto stabilito dal Modello medesimo, dalle procedure interne rilevanti ai fini del Modello e dalla disciplina esterna comunque applicabile alla Struttura.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto (attività sensibili);
- prevedere specifici protocolli/procedure diretti a tenere sotto controllo le attività sensibili;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di

tali reati;

prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli (canali di comunicazione verso l'OdV di cui uno idoneo a garantire, con modalità informatiche, le misure di tutela del segnalante);

introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli e misure sanzionatorie per chi viola le misure di tutela del segnalante e di chi effettua segnalazioni che si rilevano infondate;

introdurre il comportamento da tenere per segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del modello;

essere sottoposto a verifiche periodiche, con l'eventuale modifica a consuntivo del Modello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

La succitata normativa obbliga tutti coloro che possiedono un Modello Organizzativo ad implementare un Canale Interno per la gestione delle Segnalazioni in conformità all'Art.4 del Decreto.

Si precisa che, il soggetto deputato alla gestione della segnalazioni secondo i canoni di cui alla normativa richiamata nel presente paragrafo (i.e. ODV, Gestore delle Segnalazioni) è individuato mediante citata Policy Whistleblowing.

La disciplina del Canale Interno di Segnalazione di Illeciti è stata nel corso del 2025, nuovamente oggetto di attenzione da parte dell'ANAC, che ha emesso le Linee guida n. 1/2025 in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione, con delibera n. 478 del 26 novembre 2025, dandone comunicazione pubblica e finalizzandole a una applicazione uniforme ed efficace della normativa di cui al D.Lgs. 24/2023.

Contestualmente, ANAC ha adottato la delibera n. 479 del 26 novembre 2025, di modifica e integrazione delle precedenti Linee guida sulle segnalazioni esterne (delibera n. 311/2023), con chiarimenti rilevanti su aspetti operativi, tra cui il trattamento delle segnalazioni anonime e la disciplina interna sulla loro gestione, nonché precisazioni sul tema della "condivisione del canale" e dei relativi presidi organizzativi.

Ancora con riferimento al Canale di Segnalazione di cui al presente paragrafo, inoltre, l'intervento normativo rappresentato dal D. Lgs 211/2025, ha esteso il campo oggettivo di applicazione del Decreto ed i "fatti" e le circostanze che possono costituire oggetto di segnalazione.

In particolare, la modifica dell'Art. 1 del D.Lgs. 24/2023, mediante l'introduzione del comma 1-bis ad opera dell'art. 7 del D.Lgs. 211/2025, ha previsto che tra le violazioni delle misure restrittive UE rientrano ora tra gli illeciti segnalabili, con conseguente estensione delle tutele whistleblowing e necessità di adeguare i canali di segnalazione interni ed i c.d. "*Flussi Informativi*" verso l'Organismo di Vigilanza.

7. FONTE DEL MODELLO: LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

In data 7 marzo 2002, Confindustria ha approvato le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001" ultima edizione aggiornata è del Giugno 2021.

- Dette linee guida espressamente approvate dal Ministero di Giustizia, suggeriscono, tra le altre:

- L'individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- La predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili in:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
- obblighi di informazione dell'organismo di controllo.

In materia di whistleblowing protection Confindustria ha emanato una nota illustrativa. Il documento, denominato "La disciplina in materia di whistleblowing" illustra sinteticamente i principali contenuti della legge 179/17 che ha reso obbligatoria la previsione di una procedura di whistleblowing all'interno di un modello 231. Tale documento è stato preso in considerazione. FIDA Srl si è dotata di conseguenza della relativa procedura.

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti il singolo Modello deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della Società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

II) IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI FIDA S.r.l.

8. PRINCIPI DI ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI FIDA S.r.l.

Fida è un'azienda italiana che opera nel mercato dell'elettronica e della meccanica industriale, con oltre venti anni di esperienza nella produzione di monitor per il Digital Signage, sistemi di Informazione ai Passeggeri, di Illuminazione e di Segnaletica per il settore Transportation, prodotti per l'advertising tradizionale e arredi modulari per il retail, oltre che soluzioni tecnologiche integrate per progetti custom complessi.

Importanti Case Histories, realizzati in ambito nazionale ed internazionale, hanno permesso all'Azienda di consolidare le proprie competenze tecniche: installando oltre 10.000 monitor per il mercato della segnaletica digitale e dell'informazione ai passeggeri, progettando più di 9.500 arredi modulari per agenzie betting in tutta Italia, producendo circa 13.000 impianti pubblicitari, e messo a punto molteplici progetti "chiavi in mano" per prestigiosi clienti.

Oggi Fida rappresenta un produttore di soluzioni, frutto della conoscenza dell'ingegneria elettrica e meccanica. Le aree in cui FIDA sviluppa e implementa le sue competenze sono:

- **DIGITAL SIGNAGE**

Con il termine "Digital Signage" si intende l'utilizzo di schermi e player digitali, controllati da software che ne gestiscono i contenuti, per distribuire e visualizzare comunicazioni pubblicitarie, informative o di intrattenimento, all'interno di negozi, centri commerciali, stazioni ferroviarie e aeroporti.

Fida è stata la prima azienda italiana a credere in questo nuovo e straordinario sistema di comunicazione, realizzando con GrandiStazioni, uno dei più estesi network di videocomunicazione commerciale all'interno delle principali stazioni ferroviarie nazionali.

Una gamma completa per ogni applicazione DOOH: dai solidi e impenetrabili monitor e totem da esterno, agli eleganti display e chioschi da interno

- **PASSENGER INFORMATION**

Per il mercato del Passenger Information FIDA S.r.l. offre un'ampia gamma di displays basati su tecnologia LCD o LED, adatti a sistemi d'informazione al pubblico che possono essere utilizzati per la visualizzazione delle informazioni ai passeggeri in ambienti quali stazioni ferroviarie e autobus, aeroporti e metropolitane.

Le soluzioni Fida per sistemi a messaggio variabile si basano sull'integrazione dei Hardware con le più recenti tecnologie di gestione dei contenuti. Il software proprietario Fida garantisce la connessione con i moderni sistemi d'informazione ai passeggeri (PIS) e l'infrastruttura dati, oltre che al completo controllo diagnostico dei sistemi.

- **TRANSPORTATION SOLUTIONS**

Un servizio di realizzazione "chiavi in mano" di progetti integrati complessi, dedicati al settore Transportation.

Sistemi di illuminazione, opere di carpenteria personalizzate e sistemi di segnaletica direzionale; dal concept design fino all'installazione e al set-up, progettando strutture meccaniche, carterizzazioni, rivestimenti, chioschi e pensiline su misura, scegliendo la migliore componentistica presente sul mercato.

Soluzioni standard e custom di segnaletica statica per informazioni ai passeggeri e sistemi di wayfinding, con possibile controllo remoto degli impianti.

- **VISUAL COMMUNICATION**

Per il mercato della Visual Communication, Fida studia, progetta, produce e installa sistemi di arredo per agenzie scommesse o per progetti retail personalizzati, oltre che impianti pubblicitari tradizionali outdoor.

Fida si presenta come unico interlocutore per l'intero iter realizzativo dell'opera, garantendo alti standard qualitativi e rapidità esecutiva.

Elementi di arredo modulari per agenzie scommesse, progettati per definire nuovi spazi di entertainment, valorizzare la Brand Identity e garantire confort ed ergonomicità.

Attrezzature pubblicitarie, da totem rotanti retroilluminati a bacheche a manifesti scorrevoli, fino a banner per maxi-affissioni outdoor.

FIDA S.r.l., anche al fine di ribadire le condizioni di correttezza e trasparenza nella definizione dei contratti di business e nella conduzione delle proprie attività, ha deciso di adeguare il proprio modello di gestione e di controllo alle esigenze espresse dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di un Modello di gestione e controllo allineato alle prescrizioni del Decreto sia un imprescindibile mezzo di prevenzione del rischio di commissione degli illeciti previsti dal Decreto stesso e, nel caso in cui vengano commessi, un'eventuale esimente.

In particolare, attraverso l'adozione del MOC, FIDA S.r.l. si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto di FIDA S.r.l. nell'ambito di "attività aziendali sensibili", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazioni, in sanzioni penali e amministrative;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali FIDA S.r.l. intende attenersi;
- consentire a FIDA S.r.l., grazie ad un'azione di monitoraggio nelle "aree di rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello
- avere la possibilità di un'eventuale esimente.

8.1 Modalità operative seguite nell'implementazione del modello

Il MOC è stato predisposto esaminando, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida di Confindustria e il Sistema di Gestione Qualità certificato UNI EN ISO 9001.

Inoltre il Bilancio della Società è revisionato dalla società specializzata Prorevi Auditing.

I principi contenuti nel MOC sono ulteriormente rafforzati dal sistema di gestione ambientale, realizzato nel 2017 in conformità alla ISO 14001 e dal sistema di gestione della sicurezza, introdotto sempre nel 2017 in conformità alla OHSAS 18001, poi mantenuto nel tempo con lo standard 45001.

Si precisa che, da ultimo, FIDA ha conseguito la certificazione UNI PdR 125/2022, relativa alla Parità di Genere nei contesti lavorativi.

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è sviluppato il lavoro di “costruzione” del MOC.

L'avvio dell'implementazione del MOC è stato condiviso con l'Amministratore Delegato ed i Responsabili di Funzione nonché con l'approvazione del CDA allo scopo principale di sensibilizzare sin da subito i medesimi soggetti sull'importanza del MOC.

Le stesse fasi qui descritte sono state ripetute per l'analisi dell'impatto dei nuovi reati che sono stati via via introdotti dal Legislatore.

Fase I: Analisi e raccolta documentazione

La prima fase ha riguardato l'esame della documentazione aziendale ovvero il Sistema Qualità adottato, le registrazioni/ documenti, il CCNL dell'Industria Metalmeccanica e Installazione Impianti, contratti con fornitori (si veda elenco della documentazione visionata), nonché l'esecuzione di numerose interviste interne (opportunamente registrate e firmate dagli interessati), al fine di comprendere quali reati previsti dal decreto potessero interessare la Società.

In fase di aggiornamento del modello è stato verificato il Sistema di Gestione Ambientale, nonché il Sistema di Gestione Sicurezza.

Output di questa fase è il documento: “Analisi di compimento reati previsti dal D.Lgs. 231/2001”

Fase II: AS is e Gap Analysis

La seconda fase è stata sviluppata con il supporto degli “Attori” coinvolti, intervistando i Responsabili di Funzione interessati ed in particolare: Amministratore Delegato, Direzione Sales & Marketing; Direzione Project Management; Direzione Acquisti; Direzione Tecnica; Direzione Operativa; Direzione Qualità, Ambiente & Sicurezza; Direzione Finanza & Controllo, con sessioni dedicate ai reparti IT, HR, Amministrazione e contabilità.

Sulla base dei dati raccolti sono state identificate le aree a rischio di commissione di reati e i processi/ attività / condotte a questi strumentali.

E’ stato redatto il Documento *Identificazione ed analisi delle attività sensibili di FIDA S.r.l.* che riporta i processi/attività in cui possono essere compiuti i reati definiti nel documento realizzato nella fase I. Inoltre sono state individuate le modalità con cui i reati potrebbero verificarsi, le funzioni coinvolte e le modalità di controllo da attivare.

Le modalità di controllo sono state realizzate adottando opportune procedure o modificando quelle in essere.

Le risultanze di tale attività (“*Identificazione ed analisi delle attività sensibili*”) sono trasmesse, dal Consiglio di Amministrazione, all’Organismo di Vigilanza.

Fase III: Sviluppo del Modello

Fase III a: Aggiornamento del CODICE ETICO

FIDA S.r.l. aveva già implementato un Codice Etico aziendale, i cui contenuti risultavano, per la maggior parte degli aspetti, in linea con quanto richiesto dal D.Lgs. 231/01.

Per gli aspetti specifici previsti dal Decreto non disciplinati dal Codice Etico è stata appositamente creata una ulteriore revisione del documento stesso integrandolo con quanto necessario.

Fase III b: Definizione delle Responsabilità

Risulta fondamentale la conoscenza delle Responsabilità all’interno dell’azienda, alcune di esse sono state formalizzate attraverso dei mandati speciali / procure analizzati nella fase I e riportate nell’elenco dei documenti visionati.

Gli strumenti organizzativi del sistema qualità, sistema ambientale e sistema di gestione della sicurezza, quali organigramma, mansionari risultano avere i seguenti requisiti:

- conoscibilità all’interno della Azienda
- chiara e formale delimitazione dei ruoli
- corrispondenza tra i poteri conferiti e le attività svolte.

Fase III c: Identificazione dei protocolli

Sulla base delle attività di cui sopra sono state individuate le aree/attività per le quali è necessario revisionare/aggiornare le procedure in attualmente in essere.

Queste contengono le modalità operative ritenute maggiormente idonee a governare il profilo di rischio identificato ed eventuali report da condividere con ODV

Fase III d: Revisione del sistema sanzionatorio

Il Decreto, all'art 6, secondo comma, lettera e) prevede espressamente per l'Ente l'onere di "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

I dettagli sono riportati nel capitolo 10 del presente documento.

Fase III e: Revisione delle tipologie di contratti e delle relative clausole contrattuali

E' stata ravvisata la necessità di integrare i contratti per l'acquisizione di beni e servizi (es. collaboratori esterni, contratto commercialista, etc) con apposite clausole dirette a garantire FIDA S.r.l. dal rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati. Le clausole sono state sottoposte all'approvazione di un avvocato civilista esperto in ambito lavoristico e societario.

Fase III f: Istituzione dell'Organismo di Vigilanza

L'eventuale esenzione dalla Responsabilità amministrativa è subordinata all'istituzione di un Organismo interno all'Ente, dotato di un autonomo potere di iniziativa e controllo, a cui deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento.

I dettagli sono riportati al capitolo 9 ma soprattutto nel documento "Regolamento dell'ODV".

Fase IV: Divulgazione del Modello

Il personale di FIDA S.r.l. è stato informato della decisione e implementazione del modello con apposite comunicazioni interne.

Inoltre il Codice Etico vengono sottoscritti da tutto il personale e collaboratori di FIDA S.r.l.. Il Codice Etico è disponibile in sola lettura sul sito internet www.fida.it.

FIDA S.r.l. ha divulgato ai principali fornitori/clienti un'apposita comunicazione che li invita a prendere atto del Codice Etico, pubblicato sul proprio sito internet e rispettarne i contenuti.

Inoltre FIDA S.r.l. organizza percorsi di formazione/ informazione al personale. Per la diffusione del modello si veda par 11.

8.2 Profili di rischio di FIDA S.r.l.

La costruzione del MOC ha preso l'avvio da una puntuale individuazione delle attività poste in essere da FIDA S.r.l. e dalla conseguente identificazione dei processi sensibili alla realizzazione dei reati (catalogo reati aggiornato a gennaio 2020).

Dall'analisi è emerso che FIDA S.r.l. potrebbe incorrere nel compimento di potenziali reati, in maniera **Rilevante** (per la definizione si veda l'analisi del rischio compimento reati) per i seguenti reati:

Reati di corruzione e concussione (art 25) (ALLEGATO A)

- Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art 319, c.p.)
- Circostanze aggravanti(art. 319 bis; c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.)

Reati in tema di erogazioni pubbliche (art 24) (ALLEGATO A)

- Malversazione a danno dello Stato o altro Ente Pubblico (art 316- bis c.p.)

Reati di truffa ai danni dello Stato (art 24) (ALLEGATO A)

- Truffa ai danni dello Stato con artifici e raggiri si induce in errore lo Stato allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto in danno dello Stato o altro Ente pubblico (art 640 c.p.)

Frode Informatica (art 24) (ALLEGATO A)

- Frode informatica alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervento senza diritto su dati, informazioni e programmi contenuti in un sistema informatico o telematico di pertinenza della PA (art 640-ter c.p.)
- Estorsione 629 c.p.

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art 24-bis) (ALLEGATO B)

- Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione o impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art 615-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici (art 635-bis, c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art 635-quater c.p.)

Reati contro la fede pubblica (art. 25-bis D.Lgs. 231/01) (ALLEGATO D)

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art 474 c.p.)

Reati societari (art 25-ter) (ALLEGATO C)

- False comunicazioni sociali (Art. 2622 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Delitti contro la personalità individuale (art 25-quinquies) (ALLEGATO E)

- Intermediazione di personale (art 603-bis c.p.)

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art 25-septies) (ALLEGATO F)

- Omicidio colposo (art 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art 590 c.p.)

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art 25-octies) (ALLEGATO G)

- Ricettazione (art 648 c.p.)
- Riciclaggio (art 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter c.p.)

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) (ALLEGATO H)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett. a) bis)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.Lgs. 231/01) (ALLEGATO H)

Mentre risulta **Trascurabile**, (per la definizione si veda l'analisi del rischio compimento reati) il compimento dei seguenti potenziali reati:

Reati di corruzione e concussione (art 25) (ALLEGATO A)

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art 318, c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art 320; c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art.346; c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art 322 c.p.)

?

Reati contro la fede pubblica (art. 25-bis D.Lgs. 231/01) (ALLEGATO D)

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.)

Reati societari (art 25 ter) (ALLEGATO C)

- False comunicazioni sociali (art 2621 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art 2627 c.c.)
- Illecite operazioni su azioni o quote sociali (art 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art 2629 c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art 2632 c.c.)
- Impedito controllo (art 2625 c.c.)
- Omessa comunicazione dei conflitti di interesse (art 2629-bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art 2638 c.c.)
- Indebita ripartizione dei bei sociali da parte dei liquidatori (art 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (2635 c.c.)

Reati ambientali (art. 25-undicies, D. Lgs. 231/01) (ALLEGATO L)

- Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256 c.1 A. Lgs. 152/06)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 c.1 B Lgs. 152/06)
- Miscelazione di rifiuti nel deposito temporaneo (art. 256 c.5 D. Lgs. 152/06)

Reati legati all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art 25 duodecies) (ALLEGATO M)

- Utilizzo di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto, superando i limiti stabiliti dal D.lgs. n. 268/1998 "Testo Unico Immigrazione" in termini di numero di lavoratori, età, condizioni lavorative.

Reati tributari (art. 25-quiquestecies, D. Lgs. 231/01) (ALLEGATON)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (previsto dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n.74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ipotesi attenuata prevista dall'articolo 2, comma 2-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000);
- Dichiarazione infedele (previsto dall'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n.74/2000);
- Omessa dichiarazione (previsto dall'articolo 5, del D.Lgs. n.74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 74 del 2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (previsto dall'articolo 8, comma 1 del D.Lgs. n. 74 del 2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ipotesi attenuata prevista dall'articolo 8, comma 2-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (previsto dall'articolo 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000);
- Indebita compensazione contabili (previsto dall'articolo 10 quater del D.Lgs. n. 74 del 2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000).

Reati contrabbando (art. 25- Sexdecies, D. Lgs. 231/01) (ALLEGATOO)

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 del D.P.R. 43/1973)
- Contrabbando del movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 del D.P.R. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 del D.P.R. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo per via aerea. (Art. 285 del D.P.R. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 del D.P.R. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 del D.P.R. 43/1973).
- Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 del D.P.R. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 del D.P.R. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (Art. 292 del D.P.R. 43/1973)
-

FIDA S.r.l. ha inoltre valutato il compimento di alcuni reati previsti dal D.lgs 231, **inesistenti** in quanto non potenzialmente realizzabili e compatibili con il proprio business.

Le aree di rischio individuate sono:

- A. GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA (Garante della Privacy, INPS, ASL, Vigili del fuoco, etc)
- Controlli e ispezioni da parte delle autorità di vigilanza
- B. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E RAPPORTI CON GLI UFFICI TRIBUTARI
- Controlli e ispezioni da parte di Organismi della Pubblica Amministrazione

- Trasmissione delle dichiarazioni fiscali per via telematica
- C. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI RISORSE UMANE
- Adempimenti, controlli e ispezioni in materia di retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai dipendenti o categorie ad essi assimilate
 - Trasmissione delle dichiarazioni e comunicazioni previdenziali per via telematica
 - Assunzione personale extracomunitario
- D. GESTIONE DEL CONTENZIOSO
- Gestione di contenziosi giudiziali civili e penali
- E. GESTIONE GARE DI APPALTO
- Predisposizione della documentazione per le gare d'appalto
 - Aggiudicazione della gara d'appalto
 - Gestione delle comunicazioni con la PA per le gare di appalto
- F. GESTIONE DEI FINANZIAMENTI (contributi agevolati erogati dallo Stato, Regione o Comunità Europea)
- Predisposizione e trasmissione agli Enti pubblici competenti delle pratiche necessarie alla richiesta di contributi per la partecipazione a progetti con finanziamento pubblico nonché delle rendicontazioni (prospetti, relazioni e documenti) dei costi sostenuti
 - Verifiche e controlli da parte di Funzionari Pubblici circa il rispetto delle modalità di impiego del finanziamento, nonché delle modalità previste per la realizzazione del progetto.
- G. PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO nonché delle situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzione di capitale)
- Predisposizione del bilancio
- H. GESTIONE DELLA CONTABILITÀ
- Registrazioni contabili e controlli
- I. APPROVVIGIONAMENTO
- Acquisto di valori bollati
 - Acquisto di beni
 - Acquisto di servizi
 - Formalizzazione contratti e ordini di acquisto
 - Gestione fornitori
- J. GESTIONE SOCIETARIA
- Gestione Societaria (operazioni di movimentazione capitali, conflitto interessi)

K. RAPPORTI CON IL COLLEGIO SINDACALE

- Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa e contabile e sul bilancio di esercizio

L. GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO

- Valutazione dei rischi e predisposizione di procedure di sicurezza (DVR)
- Formazione ed informazione del personale
- Affidamento di lavori di prestazione d'opera ad aziende esterne
- Gestione contratti d'appalto (rischi presenti presso aziende clienti)
- Gestione delle emergenze

M. PROCESSO AMMINISTRATIVO

- Gestione strumenti finanziari non quotati e dei dati e informazioni loro inerenti
- Gestione incassi e pagamenti
- Gestione cassa interna

N. GESTIONE SISTEMI INFORMATICI

- Utilizzo strumenti informatici
- Utilizzo internet
- Utilizzo software (gestione delle licenze)

O. GESTIONE VENDITE

- Vendita prodotti
- Gestione agenti e segnalatori
- Definizione dei prezzi di vendita e degli sconti

P. PROGETTAZIONE

- Gestione marcatura CE
- Gestione brevetti

Q. PRODUZIONE

- Consegna/ installazione prodotto

R. GESTIONE AMBIENTALE

- Gestione dei rifiuti
- Emissioni in atmosfera
- Scarichi idrici
- Sostanze lesive per l'ozono
- Versamento sostanze inquinanti sul suolo
- Formazione del personale in merito alle tematiche ambientali

S. GESTIONE CLIENTELA

- Acquisizione nuova clientela

- Gestione clientela acquisita
- Spedizione presso clienti

9. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

In base all'art 6, primo comma lettera b) del Decreto l'organo (l'"Organismo") cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli, nonché di proporre l'aggiornamento degli stessi deve avere autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

È necessario che sia garantita all'ODV l'indipendenza gerarchica e che i suoi membri non effettuino attività gestionali che risultino oggetto del controllo da parte dell'Organismo stesso. L'ODV deve essere posizionato ai vertici dell'organizzazione. L'attività di reporting dell'ODV sarà indirizzata al CDA.

I membri dell'Organismo di Vigilanza vengono nominati direttamente dal Consiglio di Amministrazione e devono possedere i requisiti di onorabilità previsti, dalla vigente normativa, per i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e sono individuati tra soggetti interni od esterni alla Società che abbiano le conoscenze e capacità tecniche necessarie allo svolgimento dei compiti dell'Organismo.

L'Organismo provvede, a propria volta, a disciplinare le regole per il proprio funzionamento, formalizzandole in apposito regolamento (il "Regolamento dell'ODV").

I componenti dell'Organismo restano in carica per tre anni con possibilità di essere riconfermati da parte del CDA.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare in ogni momento i membri dell'Organismo, per giustificato motivo.

L'Organismo potrà inoltre avvalersi - sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione - dell'ausilio di soggetti interni od esterni alla Società, cui demandare lo svolgimento delle attività operative di verifica.

L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Inoltre il suo operato non può essere sindacato da nessun altro organismo o struttura aziendale, ad eccezione del Consiglio di Amministrazione che ha il compito di vigilare sull'adeguatezza degli interventi dell'Organismo.

10. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Tutti i dipendenti, collaboratori, dirigenti e coloro che cooperano con la Società sono tenuti ad informare tempestivamente, ogniqualvolta l'evento si verifichi, l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto a :

- Norme comportamentali prescritte dal Codice Etico e dal Modello
- Principi di comportamento e modalità esecutive disciplinate da procedure aziendali rilevanti ai fini del Decreto 231/2001

a tutela dell'Integrità dell'Azienda.

Tali denunce, inoltre, devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e

concordanti.

Le segnalazioni devono pervenire all'indirizzo mail odv@fida.it ricevuta solo dai membri dell'OdV stesso o via posta all'indirizzo Via Volturmo, 135 – 20861 Brugherio (MB) indirizzata all'ODV FIDA S.r.l. con la dicitura posta strettamente riservata.

Per le segnalazioni dei lavoratori pervenute, l'OdV garantisce la riservatezza dell'identità del denunciante nelle diverse fasi di gestione della denuncia.

La riservatezza del denunciante è garantita quando lo stesso è noto, in caso di segnalazioni anonime, tale principio viene meno.

Risulta più complessa la verifica della fondatezza della denuncia anonima, con il rischio di alimentare denunce infondate e mere doglianze che hanno poco a che fare con la tutela dell'integrità dell'ente. In questo caso le stesse vengono considerate idonee nel momento in cui sono rafforzate da evidenze, ad esempio prevedendo che sia documentata adeguatamente ovvero che sia resa con dovizia di particolari e "in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati".

Inoltre devono essere trasmesse all'ODV informazioni

1) Che possano avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello incluse, senza che ciò costituisca limitazione:

- Visite, ispezioni e accertamenti avviati dagli Enti competenti (ad esempio: INAIL, Guardia di Finanza, INPS, etc) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- Eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna o il MOC;
- Contenziosi attivi e passivi in corso quando la controparte sia un Ente o Soggetto Pubblico (o equiparato) e, alla loro conclusione, relativi esiti;
- Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati, avviate anche nei confronti di ignoti;
- Eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- Richieste di assistenza legale inoltrate dal personale in caso di avvio di procedimento giudiziario a carico della Società per i reati;
- Notizie relative a provvedimenti disciplinari e le eventuali sanzioni comminate, i provvedimenti assunti ovvero motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale.
- Eventuali ispezioni da parte dell'Ente appaltante, segnalando l'Ente Appaltante, il nome del referente, le funzioni aziendali FIDA S.r.l. coinvolte, oggetto/ motivazione dell'incontro e data dell'incontro.

2) relative all'attività della Società, che possano assumere rilevanza quanto all'espletamento da parte dell'ODV dei compiti ad esso assegnati, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:

- Notizie relative a cambiamenti organizzativi;

- Gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
- Gare partecipate e aggiudicate;
- Pratiche di sponsorizzazione e omaggi ricorrenti;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici.

Tutte le informazioni generali e specifiche devono essere fornite in forma scritta ed indirizzate al Presidente dell'ODV.

Ogni informazione e segnalazione prevista nel Modello è conservata dall'ODV in apposito archivio informatico e/o cartaceo in conformità alle disposizioni contenute nella vigente normativa per la protezione dei dati (GDPR) e della Privacy (Codice Privacy). A carico dei componenti dell'ODV vi è l'obbligo assoluto e inderogabile di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle informazioni societarie di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del loro mandato.

11. SISTEMA DISCIPLINARE

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio dei comportamenti realizzati in violazione del modello da parte del personale della società, costituisce ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera e) e dell'art 7, quarto comma, lettera b) del decreto, un requisito fondamentale dello stesso Modello, per consentire l'eventuale esonero della Responsabilità amministrativa della Società.

Tale sistema disciplinare deve rivolgersi tanto ai lavoratori dipendenti quanto ai dirigenti e terzi che operino per conto della Società, prevedendo sia idonee sanzioni di carattere disciplinare sia di carattere contrattuale/negoziabile (es. risoluzione del contratto, cancellazione dall'elenco fornitori ecc.).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento giudiziario, in quanto il Modello e le procedure interne costituiscono regole vincolanti per i destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato giuridicamente perseguibile.

Inoltre le sanzioni sono applicabili anche nei confronti di chi viola le misure di tutela di riservatezza del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Inoltre, viene prevista in via espressa la nullità delle misure ritorsive o discriminatorie, compresi il licenziamento e il mutamento di mansioni, assunte nei confronti del soggetto segnalante in una fase successiva alla denuncia (nuovo comma 2-quater, art. 6). Nel caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari o all'adozione di ulteriori misure organizzative con effetti negativi sulle condizioni di lavoro del segnalante (demansionamenti; licenziamenti; trasferimenti), il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare che esse sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a due criteri:

- la gravità della violazione
- la tipologia di rapporto di lavoro.

L'introduzione di un sistema di sanzioni proporzionate alla gravità della violazione e con finalità deterrenti rende efficiente l'azione di vigilanza dell'ODV e garantisce l'effettiva osservanza del Modello.

11.1 Lavoratori dipendenti non dirigenti

Con riguardo ai lavoratori dipendenti, il sistema disciplinare relativo al personale dipendente non dirigente di FIDA S.r.l. è specificamente regolato dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dell'Industria Metalmeccanica e dell'Installazione di Impianti e sul piano procedurale, si applica l'art. 7 della L. 20.05.1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).

Il CCNL, agli articoli 8, 9, 10 e 11, sezione quarta titolo VII prevede quali sanzioni irrogabili il richiamo verbale, l'ammonizione scritta, la multa non superiore a 3 ore della retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni, il licenziamento per mancanze ai sensi dell'art 10 e definisce, in via generale, le modalità di contestazione degli addebiti e di irrogazione delle sanzioni medesime.

Al fine di ottemperare alle previsioni del Decreto con riguardo all'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto, da parte dei dipendenti non dirigenti, delle misure previste nel MOC, la Società si avvarrà del sistema disciplinare già esistente sopra brevemente descritto, provvedendo (tramite, ad esempio una comunicazione interna) ad adeguare e ad aggiornare il sistema esistente al disposto normativo del citato Decreto.

In particolare, la Società renderà edotti i propri dipendenti del fatto che il MOC rientra nelle attribuzioni del datore di lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro e che, conseguentemente, il mancato rispetto e/o la violazione degli stessi, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure aziendali, ad opera di lavoratori dipendenti della Società, costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e, pertanto, illecito disciplinare: in quanto tali, possono comportare la somministrazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.

Nell'irrogazione della sanzione disciplinare sarà necessariamente rispettato il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione e si terrà conto di eventuali circostanze attenuanti, o della gravità del comportamento (attività diretta a rimuovere o impedire le conseguenze dannose, entità del danno o delle conseguenze ecc.).

Alcuni esempi che prevedono l'applicazione di una sanzione disciplinare sono:

- recidiva nella stessa inadempienza per la quale sia stato inflitto il provvedimento della sospensione;
- falsificazione e/o alterazione di documenti interni od esterni;
- tentata corruzione nei confronti di personale della PA
- inadempienza alle disposizioni contenute nel Codice Etico
- dichiarazioni false allo scopo di aggiudicazione di una gara
- etc

Le esemplificazioni contenute nel presente testo non esauriscono la casistica dei comportamenti rilevanti ai fini dei provvedimenti disciplinari che potranno essere adottati.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto sarà costantemente monitorata dall'ODV, al quale dovrà essere garantito un adeguato flusso informativo in merito alle tipologie di sanzioni comminate ed alle circostanze poste a fondamento delle stesse.

L'accertamento delle suddette infrazioni, eventualmente su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle Funzioni aziendali a ciò preposte e delegate con approvazione del CDA.

11.2 Dirigenti

Con riguardo ai dirigenti, in assenza di un sistema disciplinare applicabile agli stessi ed in considerazione del particolare rapporto fiduciario la Società, in caso di violazione dei principi generali dei Modelli, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure aziendali - anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza - per il tramite del CdA, provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione delle violazioni commesse, tenuto conto che le stesse costituiscono anche un

inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

11.3 Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti

11.4 Sindaci

In caso di violazione della normativa vigente, dei Modelli o del Codice Etico da parte di componenti del CdA della Società, ovvero del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio d'Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali dovranno assumere le opportune iniziative ai sensi di legge, coinvolgendo, ove necessario, l'Assemblea.

11.5 Collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, dai consulenti o da altri terzi collegati alla Società da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Decreto e/o del Codice Etico per le parti di loro competenza, potrà determinare l'applicazione di penali o la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

A tal fine è previsto, soprattutto nel caso di attività affidate a terzi in "*outsourcing*", l'inserimento - nei contratti - di specifiche clausole che **i)** diano atto della conoscenza del Decreto, **ii)** richiedano l'assunzione di un impegno ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), **iii)** disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni contenute nella citata clausola; ovvero una dichiarazione unilaterale, da parte del terzo o del collaboratore, circa la conoscenza del Decreto e del Codice Etico di FIDA S.R.L. e l'impegno a improntare la propria attività al rispetto delle previsioni degli stessi.

Competerà all'Organismo di Vigilanza valutare l'idoneità delle misure sanzionatorie nei confronti dei dipendenti e dei soggetti terzi (afferenti le ipotesi di reato previste dal Decreto) e di segnalare, al Consiglio di Amministrazione, il loro eventuale aggiornamento.

12. DIFFUSIONE DEL MODELLO

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale di FIDA S.R.L. garantire verso tutti i destinatari del MOC una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute. Tutto il personale dipendente, dirigenti, amministratori, sindaci, consulenti e collaboratori esterni sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il MOC, che delle modalità con le quali FIDA S.R.L. intende perseguirli.

12.1 La comunicazione iniziale L'adozione del presente MOC è comunicata a tutto il personale. In particolare la comunicazione viene disposta attraverso:

- La trasmissione di una lettera da parte dell'Amministratore Delegato a tutto il personale sui contenuti del Decreto, l'importanza dell'effettiva attuazione del modello, le modalità di informazione/formazione previste dalla Società;
- Formazione del personale in ordine ai contenuti del MOC realizzata tramite inserimento di copia della documentazione informatica nella rete aziendale, mentre copia cartacea è tenuta dall'ODV a disposizione del personale che ne faccia richiesta. Il Codice Etico viene inserito sul sito internet della Società e distribuito al personale interno.

Ai nuovi assunti viene consegnato il Codice Etico e viene effettuata apposita formazione sulle aree a rischio identificate.

Il personale formato dovrà sottoscrivere una dichiarazione di presa visione del MOC e un impegno, nello svolgimento delle proprie attività afferenti alle aree rilevanti ai fini del Decreto e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della Società, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti.

12.2 La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto e del MOC è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari e della tipologia dell'attività svolta e dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

In particolare FIDA S.R.L. prevede l'erogazione di corsi destinati a tutto il personale che illustrino, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo;
- il MOC adottato dalla Società;
- l'OdV e la gestione del MOC.

La partecipazione ai processi formativi è obbligatoria e verrà registrata come da modalità prevista nel Sistema Qualità aziendale.

12.3 Informazione ai consulenti e fornitori

I soggetti esterni alla società (collaboratori, consulenti, fornitori, etc) devono essere informati del contenuto del Codice Etico e dell'applicazione del modello organizzativo e dell'esigenza di FIDA S.R.L. che il loro comportamento sia conforme alle proprie procedure.

13. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Le modifiche ed integrazioni del MOC, finalizzate a garantire la continua rispondenza del Modello stesso alle eventuali successive prescrizioni del Decreto, sono anch'esse rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione deve altresì garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento dell'analisi del rischio compimento reati D.lgs. 231" ed eventualmente delle "attività aziendali sensibili" in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie nel futuro.

Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- Aggiornamenti normativi (introduzione di nuove fattispecie di reati);
- violazioni del MOC e/o esiti negativi di verifica sull'efficacia del medesimo;
- modifiche della struttura organizzativa della Società.

I Modelli devono essere soggetti (periodicamente e, comunque, almeno con cadenza semestrale e su iniziativa dell'Organismo di Vigilanza) a verifiche secondo quanto stabilito nel Regolamento del quale l'Organismo stesso si doterà.